

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA di PORDENONE**

**COMUNE di VITO d'ASIO**

**NORME TECNICHE di  
ATTUAZIONE**

**Testo Integrato con l'introduzione delle modifiche di cui al Decreto n. 018/Pres. emesso  
in data 28 gennaio 2004 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

# TITOLO PRIMO

## CAPO I

### Norme Generali

#### Art. 1 - Finalità delle Norme

Le presenti norme, unitamente alle tavole grafiche di zonizzazione, attuano le linee programmatiche del Piano Regolatore Generale e dettano le indicazioni e prescrizioni per la predisposizione dei Piani Particolareggiati esecutivi e per la disciplina delle iniziative private tendenti allo sviluppo edilizio ed alla trasformazione d'uso del territorio del COMUNE di VITO D'ASIO.

#### Art. 2 - Definizione degli Indici e dei Parametri

Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione nella fase di attuazione del P.R.G.C. vengono così determinati:

1. Superficie fondiaria (Sf): è la superficie reale del lotto, desunta da rilievo topografico, al netto di tutti gli spazi ad uso pubblico esistenti o previsti (strade, piazze, marciapiedi, fossi, scarpate, ecc.) misurata in proiezioni orizzontali.
2. Superficie territoriale (St): è costituita dalla superficie fondiaria e dalle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad esclusione delle aree occupate dalla rete di viabilità principale individuate dal P.R.G.C..
3. Indice di edificabilità fondiaria I(f): è il rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria del lotto di edificazione. L'indice di edificabilità fondiaria si esprime in metricubi per metroquadro (mc/mq).
4. Indice di edificabilità territoriale I(t): è dato per gli ambiti territoriali da assoggettare a piano attuativo ed è il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili nel comparto oggetto di piano attuativo in cui essi ricadono e la superficie complessiva del comparto stesso. L'indice di edificabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).
5. Superficie coperta dell'edificio (Sc): è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra fatta eccezione per le sporgenze dei tetti ed, in genere, di tutti gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi aventi sporgenza fino a ml. 2,50.-.  
Non formano superficie coperta:
  - le scale aperte;
  - le vasche e le piscine scoperte;
  - i piani di carico e scarico delle merci.
6. Indice di copertura (Q): è il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto in cui esso ricade. L'indice di copertura fondiaria si esprime in metroquadro per metroquadro (mq/mq).
7. Altezza massima dell'edificio: è la distanza verticale tra il punto più basso ed il punto più alto di un edificio definito come segue:
  - il punto più basso è quello a minor quota tra i seguenti:
    - a. il punto più basso del perimetro esterno dell'edificio;
    - b. il livello della strada comunale adiacente all'edificio, ovvero, se l'edificio sorge su un rilevato, quello della viabilità interna alla proprietà che conduce all'ingresso esterno;
  - il punto più alto è:
    - a. l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale se le coperture sono orizzontali o il sottotetto non risulta praticabile;
    - b. il punto medio del solaio al suo intradosso tra l'imposta ed il colmo se il soffitto dell'ultimo piano abitabile o praticabile risulta inclinato.Al di sopra di tale altezza possono emergere soltanto i camini, i parafulmini, le antenne radio e televisive, nonché i volumi tecnici comprendenti l'extra corsa degli ascensori e le scale. Tali volumi devono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria e non devono superare i ml. 2,50.- oltre l'altezza prescritta.
8. Superficie utile: è data dalla somma delle superfici al netto delle pareti perimetrali di tutti i piani fuori terra. Vanno escluse dal computo le superfici destinate a porticati, balconi e logge aperti, servizi tecnologici del fabbricato (centrali termiche, elettriche,

di condizionamento dell'aria, locali motore per ascensori, vani scale e ascensori, ecc.), garage, cantine e sottotetti non abitabili con altezza media inferiore a ml. 1,70.-.

9. Volume dell'edificio (V): il volume di un edificio è dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (calcolate come al precedente punto 8) per le relative altezze nette misurate dall'intradosso del solaio superiore all'estradosso del solaio inferiore. Qualora la quota del piano di riferimento - marciapiede o piano di campagna - sia inferiore o superiore a quella del piano più basso, il volume deve essere computato partendo dalla quota del piano di utilizzo. Il volume si esprime in metri cubi (mc.).
10. Distacco minimo dai confini (Dc): è la distanza tra la proiezione in pianta del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza e la linea assunta come confine di proprietà, con l'avvertenza che eventuali poggiosi o oggetti che non formino superficie coperta possono eccedere tale misura solo di un massimo di ml. 1,50.-.  
Il distacco minimo dai confini si esprime in metri lineari (ml.).
11. Distacco minimo dagli edifici (De): è la distanza minima tra le proiezioni d'impianto dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza con l'avvertenza precedente per gli oggetti ed i poggiosi. Dal rispetto sono escluse le parti interrato. Sono esclusi dal computo gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi aventi sporgenza inferiore a ml. 1,50.-.  
Il distacco minimo dagli edifici si esprime in metri lineari (ml.).
12. Distacco minimo dalle pareti finestrate (Df): indica la distanza minima da osservare nell'edificazione rispetto alle facciate con finestre di edifici esistenti. Ciò vale solo nel caso in cui i fori dell'edificio esistente e/o quello edificando siano di natura visiva o prospettica e servano locali di abitazione. Sono esclusi dal computo gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi aventi sporgenza inferiore a ml. 1,50.-.  
Il distacco minimo tra pareti finestrate si esprime in metri lineari (ml.).
13. Distacco minimo dalle strade (Ds): è la distanza tra la proiezione in pianta del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza ed il confine stradale che delimita la superficie viabile, le banchine laterali, le eventuali altre strutture di protezione e delimitazione stradale. Sono esclusi dal computo gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi aventi sporgenza inferiore a ml. 1,50.-.  
Il distacco minimo dalle strade si esprime in metri lineari (ml.).

### **Art. 3 - Utilizzazione degli Indici**

Gli indici ed i parametri urbanistici e edilizi quantificano la massima potenzialità edificatoria di un'area nel rispetto di specifiche prescrizioni insediative.

L'utilizzazione totale degli indici e dei parametri urbanistici e edilizi su una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Tale divieto non si applica per gli interventi di ricostruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo che rientrino nei limiti degli indici di zona previsti dal P.R.G.C.

Il ricorso all'istituto della "convenzione tra privati", laddove previsto per la deroga del rispetto delle distanze, non è necessario quando le opere da realizzare sono contenute in un unico progetto di intervento, sottoscritto e presentato contestualmente dai proprietari confinanti, anche se la loro attuazione è differita nel tempo, purché nell'arco temporale di validità della concessione o autorizzazione.

Per la definizione tecnica degli indici e dei parametri utilizzati nelle norme di cui agli articoli seguenti e non definiti nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio comunale, dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale e dalle indicazioni di cui alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

In particolare si conferma la validità del Regolamento Edilizio comunale vigente, per quanto non modificato dalle presenti norme.

## CAPO II

### Disposizioni Generali

#### **Art. 4 - Area di Pertinenza Urbanistica**

L'entrata in vigore del P.R.G. determina il vincolo di ogni area su cui insiste un edificio all'edificio stesso.

In occasione di richiesta di autorizzazione ad edificare dovrà essere presentato un elaborato che dimostri in tale data l'estraneità del lotto edificando rispetto alle proprietà confinanti; in caso di presenza di edifici che non saturino interamente il lotto dal punto di vista della sua edificabilità urbanistica, in sede di richiesta di autorizzazione dovrà essere prodotto un elaborato che specifichi quale porzione di area pertinente agli edifici pregressi e quale viene saturata dai nuovi edifici.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, entro trenta giorni dal rilascio di ciascuna concessione edilizia, a riportare, su apposito catastale tenuto a libera visione del pubblico, gli edifici e le superfici fondiarie ad essi corrispondenti e pertinenti.

#### **Art.5 - Cambiamento di Destinazione d'Uso degli Edifici**

L'entrata in vigore del P.R.G. fissa la destinazione d'uso reale di ogni edificio a tale data. Essa dovrà essere dichiarata sotto la personale responsabilità del proprietario in occasione di ogni domanda.

I cambiamenti di destinazione degli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano, nonché quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni del Piano stesso, potranno essere consentiti solo in quanto compatibili con le norme di zona in cui gli edifici ricadono.

Nel caso di demolizione, la eventuale ricostruzione dell'edificio potrà avvenire soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano, prescindendosi affatto dal volume e dalle destinazioni d'uso preesistenti.

#### **Art. 6 - Norme Particolari di Distanza**

Negli interventi edilizi, qualsiasi sia la zona del Piano da essi interessata, devono essere rispettate le seguenti distanze:

- dal perimetro esterno dei cimiteri ml. 200.-, salvo deroghe espressamente concesse dall'A.S.S. e riportate negli elaborati grafici di Piano;
- inoltre, fatto comunque salvo quanto stabilito dalla L. n. 431/1985,
- dal ciglio dei corsi d'acqua ovvero dall'unghia verso campagna dell'ultima arginatura ml. 50.- per le zone omogenee "E" e ml. 30.- per tutte le altre;
  - dal ciglio di eventuali cave ml. 50.-.

## **Art. 7 - Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria**

Ai sensi dell'art. 91, lett. a), della L.R. n. 52/1991, per opere di urbanizzazione primaria si intendono:

- 1) le strade locali di accesso alle singole proprietà, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- 2) gli spazi di sosta e di parcheggio degli autoveicoli (esclusi i parcheggi di interscambio) secondo la seguente dotazione minima:
  - zone residenziali: 2,50.- mq. di parcheggio per ogni abitante;
  - zone direzionali: per il parcheggio stanziale un posto auto ogni due addetti (assumendo convenzionalmente un addetto ogni 25,00.- mq. di superficie utile direzionale); per il parcheggio di relazione un'area pari ad almeno l'80% della superficie utile dell'edificio;
  - zone per attività produttive esistenti: un posto macchina ogni due addetti;
  - zone industriali ed artigianali di nuovo impianto: un parcheggio stanziale nella misura minima di un posto macchina ogni 2.- addetti (assumendo convenzionalmente 40.- addetti ogni ettaro di superficie fondiaria); dovrà inoltre essere riservata un'area per i parcheggi di relazione della misura non inferiore al 30% della superficie utile dell'edificio;
  - zone commerciali: 100.- mq. da destinare a parcheggio stanziale e di relazione per ogni 100.- mq. di superficie lorda di pavimento della parte di edificio destinato alla vendita al minuto. Nel caso di edifici destinati al commercio all'ingrosso e depositi, lo spazio da destinare a parcheggio stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% della superficie utile dell'edificio;
- 3) nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni ed aree gioco bambini (5,00 mq ogni abitante);
- 4) la rete fognante;
- 5) la rete dell'acquedotto;
- 6) la rete di illuminazione pubblica;
- 7) le reti distributive dell'energia elettrica, del telefono, del metano.

Ai sensi dell'art. 91, lett. b), della L.R. n. 52/1991, per opere di urbanizzazione secondaria si intendono i servizi e le attrezzature collettive, pubbliche o di uso pubblico, previste dagli standard urbanistici del P.U.R.G., secondo la seguente disaggregazione:

- 8) viabilità e trasporti, riferite a:
  - strade di quartiere e di scorrimento;
  - parcheggio di interscambio;
  - aree di servizio;
- 9) culto, vita associativa e cultura, riferite a:
  - edifici per il culto;
  - uffici amministrativi;
  - centri civici e sociali;
  - attività culturali;
- 10) istruzione, riferite a:
  - istruzione prescolare;
  - istruzione primaria;
  - istruzione secondaria;
- 11) assistenza e sanità, riferite a:
  - attrezzature sanitarie di base;
- 12) verde, sport e spettacoli all'aperto, riferite a:
  - arredo urbano;
  - attrezzature per lo sport;
- 13) servizi tecnologici, riferite a:
  - impianti per le infrastrutture;
  - impianti di depurazione;
- 14) servizi generali, riferite a:
  - strutture di supporto alle attività produttive.

Le aree da riservare ai servizi ed attrezzature collettive di cui ai precedenti commi devono essere dimensionate prevedendo, nel caso di servizi che si collochino all'interno di edifici, la presenza, di norma, di una superficie scoperta alberata per almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei servizi ed attrezzature di cui all'art. 21, del D.P.G.R. n. 0126/95 e di quelli previsti in edifici localizzati all'interno di centri storici.

*Le aree destinate agli spazi pubblici o riservate ai servizi e attrezzature collettive, comprese nelle zone omogenee di tipo "A" e "B", possono essere computate, ai fini della determinazione delle quantità di standard, in misura doppia di quella effettiva.*

## CAPO III

### Strumenti di Attuazione del P.R.G.C.

#### Art. 8 - Attuazione del P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale Comunale è attuato mediante:

- 1 Concessioni edilizie ed autorizzazioni edificatorie singole (intervento diretto) - Legge 29.10.1977, n. 10 così come modificata ed integrata - Capo IV, dall'art. 76, all'art. 85, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata ;
- 2 Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica (P.R.P.C.) - Capo II, Sezione I ed art. 48, della Sezione II, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata;
- 3 Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata (P.R.P.C.) - Capo II, Sezione I, ed art. 49, della Sezione II, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata;
- 4 Piani per l'edilizia economica e popolare (P. E. E. P.) - L. 22. 10. 1971, n. 167 e successive modificazioni - L.R. 01.09.1982, n. 75 - art. 50, L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata;
- 5 Piani per gli insediamenti produttivi (P. I. P.) - L. 22.10.1971, n. 865 così come modificata ed integrata - art. 50, L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata ;
- 6 *Piani di recupero (P. R.) - L. 5.8.1978, n. 457 così come modificata ed integrata - L.R. 29.04.1986, n. 18 - art. 50, L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata ;*

*In assenza di esplicite precisazioni, tutti gli strumenti urbanistici di cui sopra, escluse la concessione e l'autorizzazione edilizia, sono da considerarsi piani attuativi (P.R.P.C.) del P.R.G.C.*

## TITOLO SECONDO

### CAPO I

#### Suddivisione delle Zone Territoriali Omogenee

##### Art. 9 - Zone Territoriali Omogenee

Il Piano Regolatore Generale di VITO D'ASIO è stato redatto in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 utilizzando, per le verifiche dimensionali, i criteri e gli indirizzi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 aprile 1995, n. 0126/Pres..

Ai fini della utilizzazione del suolo, il territorio comunale di VITO D'ASIO è suddiviso in zone omogenee contraddistinte da apposite simbologie:

##### 1. Zone per la Residenza

- nuclei di interesse storico-ambientale (A);
- aree di completamento della prima fascia urbana (B2);
- aree di completamento della seconda fascia urbana (B3);
- aree urbane di espansione (C);

##### 2. Zone per le Attività Produttive

- zone per attività produttive di nuovo impianto (D2);
- zone per insediamenti artigianali esistenti (D3);
- zone destinate agli impianti idroelettrici (D5);
- zone per attività commerciali e ricettive (H2c);
- zone di interesse boschivo (E2);
- zone di interesse silvo-zootecnico (E3);
- zone di interesse agricolo-paesaggistico (E4);

##### 3. Zone di Interesse Storico Artistico e di Pregio Ambientale

- zona di interesse ambientale "Torrente Arzino" (E4.a);
- ambito di tutela ambientale della Pieve di S.Martino di VITO D'ASIO;
- ambito di tutela ambientale del "Castello conte Cecconi" di PIELUNGO;
- ambito di tutela ambientale della Palestra di Rocca di ANDUINS;

##### 4. Zone di Interesse Collettivo.

- infrastrutture stradali;
- aree canalizie demaniali;
- aree destinate all'urbanizzazione secondaria, attrezzature e servizi ;
- aree per il verde pubblico attrezzato.

##### 5. Aree con Vincoli Particolari.

- fasce di rispetto stradale;
- fasce di rispetto cimiteriale;
- fasce di rispetto dai depuratori;
- zone per impianti militari;
- zone di deposito di materiale di scavo;
- aree soggette a possibili esondazioni;
- aree soggette a vincolo geologico;

Sono altresì indicati i perimetri dei piani attuativi vigenti, pubblici e privati, e quelli dei piani attuativi definiti contestualmente al P.R.G..



## CAPO II

### Zone per la Residenza

#### Art. 10 - Zone Residenziali A

Le Zone A sono caratterizzate, nello stato di fatto e ove presenti:

- dal configurarsi come tessuti urbani o singoli edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e comunque significativi per l'identificazione dei caratteri culturali dell'area;
- dalla presenza di strutture edilizie di interesse tipologico, a volte interposte ad altri fabbricati di minor interesse destinati sia alla residenza che ad attività di servizio all'agricoltura;
- dalla commistione di funzioni residenziali e funzioni connesse con l'esercizio di attività agricole ed artigianali;

Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, nello stato di fatto, a carattere misto con presenza di:

- residenze;
- attività connesse in passato o, in misura minore, al presente con l'esercizio dell'agricoltura;
- attività artigianali;

Esistono suoli e volumi edificati privi di utilizzazione.

Obiettivo del P.R.G. è quello di evitare l'abbandono ed il progressivo depauperamento di tali ambiti, di recuperare al massimo il valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente e di valorizzare, il più possibile, gli aspetti ambientali e tipologici di pregio.

Tali obiettivi vanno perseguiti, per gli edifici che lo richiedono, attraverso il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento tipologico e funzionale delle parti residenziali degli edifici e la conferma, il potenziamento o l'inserimento degli usi non residenziali compatibili (artigianali, commerciali, terziari in genere).

In coerenza con tali obiettivi, sono consentiti gli usi del suolo e degli edifici connessi alla agricoltura già esistente ove compatibili o resi tali sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti.

Le aree e gli immobili compresi nella zona "A" sono individuate nelle tavole grafiche di zonizzazione in:

- a) immobili ricadenti nei nuclei di "Fruinz" di PIELUNGO e "La Mont" di ANDUINS per i quali gli interventi edilizi ammissibili sono specificatamente prescritti nelle apposite "schede di specificazione degli interventi" allegate alle presenti Norme Tecniche di Attuazione ("A.0") - cfr. elaborato P. 8 del P.R.G.C.;
- b) *immobili ricadenti nel nucleo Marins" di SAN FRANCESCO soggetti a ristrutturazione P.R.P.C. ("A.3");*

#### 10.1 - Destinazioni d'Uso Consentite

Nelle Zone A del P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei volumi edificati: residenza, attività professionali ed artigianato di servizio, attività ricettive e per il tempo libero, attività commerciali al minuto di servizio alla residenza, opere pubbliche e di interesse pubblico.

#### 10.2 - Strumenti di Attuazione

Gli strumenti attuativi per le Zone "A" sono i seguenti:

- Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata e successive concessioni edilizie per gli interventi di cui al Capo I Titolo VI della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.
- Autorizzazione edilizia per gli interventi di cui al co. 3, dell'art. 68, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.
- Concessioni Edilizie per gli interventi di cui al Capo I, Titolo VI, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata se riferite agli immobili ricadenti in zona "A.0" per i quali sono state predisposte apposite "schede di specificazione degli interventi" allegate al presente P.R.G..

### **10.3 - Indici e Parametri Edilizi**

- indice di edificabilità territoriale massimo mc/mq 2,50.-;
- altezza massima: non potranno essere superate le altezze degli edifici circostanti e comunque mai superiore a ml. 9,50.-;
- gli altri indici e parametri edilizi verranno fissati dagli strumenti urbanistici attuativi i quali dovranno ispirarsi ai criteri informativi di cui al punto 4, dell'allegato A, delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.U.R.;
- per gli interventi nelle zone "A.0" i parametri edilizi e le prescrizioni particolari sono contenuti nelle "schede di specificazione degli interventi";

## **Art. 11 - Zone Residenziali B1**

Le Zone B1 sono caratterizzate, nello stato di fatto e ove presenti:

- dalla centralità rispetto agli aggregati urbani;
- dalla presenza di tipologie edilizie tradizionali interposte a strutture edilizie fortemente rimaneggiate e di recente formazione;
- dal configurarsi come ambiti definiti lungo il perimetro di strade e da edificazione continua lungo le strade o, in altri casi, come ambiti più limitati caratterizzati da forte frammentazione della struttura fondiaria;
- dalle parti del tessuto abitativo gravemente danneggiate dagli eventi sismici del 1976 e già sottoposte ai piani particolareggiati di ricostruzione.

Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, nello stato di fatto, a carattere misto con presenza di:

- a) residenze;
- b) attività connesse in passato o, in misura minore, al presente con l'esercizio dell'agricoltura e/o della zootecnica;
- c) attività artigianali;
- d) attività commerciali e terziarie;
- e) attività di deposito.

Obiettivo del P.R.G., è il mantenimento del livello qualitativo dell'edificato esistente al fine di preservare il valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale e di evitare l'abbandono ed il progressivo depauperamento di tali ambiti.

Tale obiettivo va perseguito, per gli edifici che lo richiedono, anche attraverso il potenziamento o l'inserimento degli usi non residenziali (artigianali, commerciali, terziari in genere) compatibili con la residenza.

In coerenza con tale obiettivo sono consentiti gli usi del suolo e degli edifici connessi all'agricoltura già esistente ove compatibili o resi tali sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti.

### **11.1 - Destinazioni d'Uso Consentite**

Nelle Zone B1 del P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici: residenza, attività professionali ed artigianato di servizio, attività ricettive e per il tempo libero, attività commerciali al minuto di servizio alla residenza, opere pubbliche e di interesse pubblico.

### **11.2 - Strumenti di Attuazione**

Gli strumenti attuativi per le zone B1 sono i seguenti:

- 1- Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata su comparto stabilito dalla Amministrazione Comunale o proposto dai privati e successive concessioni edilizie.
- 2- Concessioni edilizie per gli interventi di cui al Capo I, Titolo VI, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.
- 3- Concessioni edilizie per la ricostruzione di singoli edifici obsoleti esistenti per i quali si sia dovuto procedere alla demolizione, ovvero nuova edificazione su lotti liberi, previa approvazione da parte della A.C. di progetto planivolumetrico.
- 4- Autorizzazione edilizia per gli interventi di cui al co. 3, dell'art. 68, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.

### **11.3 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

1. Nelle Zone B1 del P.R.G. l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) massimo consentito non potrà superare 2,50.- mc/mq.  
Nel caso di ricorso ai piani attuativi di cui al punto 1 del precedente articolo, l'indice di fabbricabilità territoriale (It) massimo sarà di 2,00.- mc/mq.
2. Per i nuovi edifici costruiti su lotti liberi o ricostruiti a seguito di demolizione non saranno consentite altezze superiori a ml. 9,50.-.
3. Il rapporto massimo di copertura (Q) non potrà superare mq/mq 0,50.-.

4. Nel caso di intervento diretto (punti 2 e 3 del precedente articolo) per gli edifici costruiti su lotti liberi, il distacco dai confini non potrà essere inferiore a 5,00.- ml. Sarà ammessa l'edificazione a confine, purchè si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza e previa convenzione tra i confinanti regolarmente registrata. Nel caso di nuova edificazione su lotti ineditati situati lungo allineamenti preesistenti, è fatto obbligo mantenere gli stessi anche in deroga alle distanze previste. Nelle eventualità di demolizioni e successive ricostruzioni in sito, sono consentiti, nei casi di comprovata necessità, distacchi dai confini stradali, laterali e posteriori anche in deroga a quelli fissati nel presente articolo, purchè non inferiori a quelli verificati per la edificazione preesistente all'atto della adozione del P.R.G.  
Saranno inoltre eccezionalmente ammessi distacchi dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati al punto precedente solo per consentire ampliamenti di edifici esistenti che alla data di adozione del P.R.G. presentino distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici dai confini sono da considerarsi minimi inderogabili e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 1,50.- ml..
5. Il distacco minimo dal confine stradale sarà di ml. 5,00.-, ovvero, nel caso di costruzioni in linea, il nuovo edificio dovrà allinearsi alle costruzioni contermini.
6. Sui confini laterali e posteriori sono ammesse recinzazioni in muratura, cancellate, reti, siepi o piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di ml. 2,00. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in sasso a vista.
7. Sul fronte strada le recinzazioni dovranno adeguarsi a quelle contermini esistenti, anche come tipologia di cancellate; in caso di mancanza è ammessa una recintazione in muratura dell'altezza massima di ml. 1,50.-, con eventuale cancellata, ringhiera, o siepi sino all'altezza di ml. 2,00.-. Dove già esistenti, possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in sasso a vista o intonacati al grezzo. I limiti di altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.
8. Nell'eventualità di lotti che hanno già saturato la potenzialità edilizia consentita, è ammessa, per una sola volta, la integrazione volumetrica di 100.- mc/alloggio e comunque non superiore al 20% del volume esistente alla data di adozione del presente PRG, ove si riscontri una comprovata necessità di natura igienico-sanitaria o funzionale, ovvero per la realizzazione di autorimesse. In quest'ultimo caso la maggiorazione volumetrica potrà costituire corpo di fabbrica autonomo con un massimo di altezza fuori terra utile di m. 3,00.-.
8. Nella ristrutturazione degli edifici delle zone B1 del P.R.G., è ammessa, ove già preesistente, una minore altezza dei vani rispetto alle norme in vigore, da valutarsi in base alle caratteristiche tipologiche dell'immobile.
9. In tutti i casi gli edifici da ristrutturare o ricostruire dovranno tenere in particolare conto le caratteristiche tipologiche ed i rapporti dimensionali degli edifici preesistenti e di quelli contermini, nonché le ragioni di viabilità e di igiene.
10. Negli interventi edilizi ammessi nella presente zona, dovranno rispettarsi inoltre le seguenti prescrizioni:
  - manto di copertura in:
    - tegole curve laterizi (coppi);
    - falde parallele all'allineamento stradale;
    - pendenza compresa tra il 40% e il 45%;
    - struttura dello sporto in legno a vista;
    - grondaie a sezione semicircolare.
  - vani finestra:
    - larghezza massima m. 0,90.-;
    - cornici in pietra di larghezza compresa tra 15.- e 16.- cm. o fasce equivalenti disegnate sull'intonaco.
  - serramenti :
    - in legno naturale o dipinto in verde scuro o bruno.
  - finitura delle murature:- intonaco (tinteggiato in bianco o nella gamma cromatica delle terre) o pietrame a vista.
  - balconi :
    - parapetti in legno a listelli verticali (naturale o dipinti in verde scuro o bruno).

#### 11.4 - Piani Particolareggiati di Ricostruzione

Per le aree e gli edifici ricadenti all'interno degli ambiti già sottoposti a piani particolareggiati per la ricostruzione, si applicano le specifiche norme in vigore fino alla scadenza del termine ultimo previsto per l'attuazione degli stessi.

## **Art. 12 - Zone Residenziali B2**

Le Zone B2 sono caratterizzate nello stato di fatto:

- dal configurarsi come le espansioni più o meno recenti degli aggregati urbani degli abitati;
- dal configurarsi come ambiti sufficientemente definiti disposti in prevalenza lungo la viabilità originaria esistente del territorio comunale e che risultano dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria;
- dal presentare, in detti ambiti, gradi diversi di utilizzazione e di saturazione dei lotti fondiari;
- dal presentare, con larga prevalenza, una utilizzazione basata sulla tipologia edilizia della casa isolata, uni o bifamiliare;

Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, allo stato di fatto, a carattere prevalentemente abitativo con presenza di:

- a) residenze;
- b) servizi privati connessi alla residenza (garage, depositi);
- c) attività artigianali produttive e di servizio;
- d) attività commerciali e terziarie;

Esistono volumi edificati privi di utilizzazione ed è assai frequente un basso rapporto di utilizzazione dei suoli.

Esistono lotti completamente inediticati in quantità variabile nei vari ambiti.

Obiettivo del P.R.G. è quello di raggiungere una utilizzazione edilizia residenziale il più possibile completa di tali zone, integrandole con dotazioni standard di aree per i vari servizi pubblici della residenza e garantendo l'accessibilità dei lotti dalla pubblica viabilità e l'eventuale integrazione della dotazione infrastrutturale primaria.

La normativa relativa ai distacchi dai fili stradali tiene conto delle situazione pregresse.

### **12.1 - Destinazioni d'Uso Consentite**

Nelle Zone B2 del P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici: residenza, attività professionali ed artigianato di servizio, attività ricettive e per il tempo libero, attività commerciali al minuto di servizio alla residenza, opere pubbliche e di interesse pubblico.

### **12.2 - Strumenti di Attuazione**

Gli strumenti attuativi per le Zone B2 sono i seguenti:

- 1- Concessione edilizia per gli interventi di cui al Capo I, Titolo VI, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.
- 2- Autorizzazione edilizia per gli interventi di cui al co. 3, dell'art. 68, della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.

### **12.3 - Tipi Edilizi Ammessi**

Nelle Zone B2 sono ammessi i seguenti tipi edilizi:

- edifici unifamiliari isolati;
- edifici bifamiliari;
- edifici plurifamiliari a schiera;
- edifici plurifamiliari in linea o a ballatoio.

### **12.4 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

- indice di edificabilità fondiaria massimo            mc/mq    1,50.-
- rapporto massimo di copertura                        mq/mq    0,50.-
- altezza massima    ml        9,50.-

- distacco minimo dal confine stradale ml 5,00.- ovvero, nel caso di costruzioni in linea, il nuovo edificio dovrà allinearsi alle costruzioni contermini.
- distacco minimo da confini laterali e posteriori ml. 5,00.-
- ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza e previa convenzione tra confinanti regolarmente registrata. Nel caso nuova edificazione su lotti ineditati situati lungo allineamenti preesistenti, è fatto obbligo mantenere gli stessi anche in deroga alle distanze previste, [purchè nei limiti prescritti dal Codice Civile](#). Saranno eccezionalmente ammessi distacchi dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati ai punti precedenti solo per consentire ampliamenti di edifici esistenti che alla data di adozione del P.R.G. presentano distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici dai confini sono da considerarsi minimi inderogabili e non potranno in nessun caso essere inferiori a m. 1,50.-.
- per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di ml. 10,00.- tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- nelle eventualità di demolizioni e successive ricostruzioni in sito, sono consentiti, nei casi di comprovata necessità, distacchi dai confini stradali, laterali e posteriori anche in deroga a quelli fissati nel presente articolo, purchè non inferiori a quelli verificati per la edificazione preesistente all'atto della adozione del P.R.G.
- sui confini laterali e posteriori sono ammesse recinzazioni in muratura, cancellate, reti, siepi, piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di m. 2,00.-. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in sasso a vista.
- sul fronte strada le recinzazioni dovranno adeguarsi a quelle contermini esistenti, anche come tipologia di cancellate; in caso di mancanza è ammessa una recinzione in muratura dell'altezza massima di ml. 1,50.-, con eventuale cancellata, ringhiera, o siepi sino all'altezza di ml. 2,00.-. Dove già esistenti, possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in sasso a vista.  
I limiti di altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.
- E' fatto obbligo lasciare davanti alle cancellate carrabili uno spazio libero dimensionalmente corrispondente ad uno stallo per la sosta di autoveicoli.
- Nei casi in cui il lotto residenziale risultasse già saturato dall'edificato esistente, è consentita, in deroga alle norme precedenti, l'integrazione, per una sola volta, di nuovi volumi nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PRGC e fino ad un massimo di 150.- mc/alloggio. Tale ampliamento è consentito anche come volume isolato dal corpo dell'edificio principale per ricavare centrali termiche, autorimesse e depositi. In quest'ultimo caso, però, dovranno essere osservati i distacchi minimi fissati nel presente articolo e l'altezza massima sarà di ml. 3,00.-.

### **Art. 13 - Zone Residenziali B3**

Le Zone B3 sono caratterizzate nello stato di fatto:

- dal configurarsi come le espansioni più recenti dell'aggregato urbano;
- dal configurarsi come ambiti sufficientemente definiti disposti in prevalenza lungo la viabilità principale;
- dal presentare, in detti ambiti, gradi diversi di utilizzazione e di saturazione dei lotti fondiari;
- dal palesare un indice fondiario di utilizzo inferiore mediamente a 1,00.- mc/mq.;

Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, allo stato di fatto, a carattere prevalentemente abitativo con presenza di:

- a) residenze;
- b) attività artigianali produttive e di servizio;
- c) attività commerciali e terziarie;
- d) servizi privati connessi alla residenza o alle attività produttive e commerciali (garage, depositi, ecc.).

Esistono volumi edificati privi di utilizzazione ed è assai frequente un basso rapporto di utilizzazione dei suoli. Esistono lotti completamente ineditati in quantità variabile nei vari ambiti.

Obiettivo del P.R.G. è quello di raggiungere una utilizzazione edilizia residenziale il più possibile completa di tali zone, integrandole con dotazioni standard di aree per i vari servizi pubblici della residenza e garantendo l'accessibilità e la dotazione completa delle opere di urbanizzazione primaria.

### 13.1 - Destinazioni d'Uso Consentite

Nelle Zone B3 del P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici: residenza, attività professionali ed artigianato di servizio, attività ricettive e per il tempo libero, attività commerciali al minuto di servizio alla residenza, opere pubbliche e di interesse pubblico.

### 13.2 - Strumenti di Attuazione

Gli strumenti attuativi per le Zone B3 sono i seguenti:

- 1- Concessione edilizia per gli interventi di cui al Capo I, Titolo VI, della L.R. 19.11.1991 n. 52 così come modificata ed integrata.
- 2- Autorizzazione edilizia per interventi di cui al co. 3, dell'art. 68, della L.R. 19.11.1991 n. 52 così come modificata ed integrata.

### 13.3 - Tipi Edilizi Ammessi

Nelle Zone B3 sono ammessi i seguenti tipi edilizi:

- edifici mono o bifamiliari;
- edifici plurifamiliari a schiera;
- edifici plurifamiliari in linea o a ballatoio;

### 13.4 - Parametri Urbanistici ed Edilizi

- indice di edificabilità fondiaria massimo: mc/mq. 0,80.-
- rapporto massimo di copertura: mq/mq. 0,40.-
- altezza massima: ml. 7,50.-
- distacco minimo dal confine stradale: ml. 5,00.-
- distacco minimo dai confini : ml. 5,00.- ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
- Il distacco minimo tra gli edifici non potrà essere inferiore alla metà della somma delle altezze degli edifici prospicienti ed in ogni caso la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a ml 10,00.-.
- Sui confini laterali e posteriori sono ammesse recinzazioni in muratura, cancellate, reti, siepi, piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di ml. 2,00.-. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in pietra a vista.  
Sul fronte strada sono ammesse recinzazioni di altezza massima di ml. 1,50.- con eventuale cancellata, ringhiera o siepi sino alla altezza massima di ml. 2,00.-. I limiti d'altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.
- Nella eventualità di progetti di ampliamento di edifici esistenti con densità fondiaria minore di 0,80.- mc/mq, sono consentiti, nei casi di comprovata necessità, distacchi dai confini di proprietà e dalle strade anche in deroga da quelli fissati nel presente articolo, purchè non inferiori a quelli verificati per la edificazione esistente all'atto della adozione del P.R.G.
- E' fatto obbligo lasciare davanti alle cancellate carrabili uno spazio libero, dimensionalmente corrispondente ad uno stallo per la sosta di autoveicoli.

- Nei casi di progetti di risanamento e dotazione di servizi e di autorimesse in edifici esistenti con densità fondiaria maggiore di 0,80.- mc/mq è ammessa, in deroga alle norme precedenti, la integrazione per una sola volta, di nuovi volumi nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PRGC e fino ad un massimo di 150.- mc/alloggio o attività ammessa. Tale ampliamento è consentito anche come volume isolato dal corpo dell'edificio principale per ricavare centrali termiche, autorimesse e depositi. In quest'ultimo caso, però, andranno osservati i distacchi minimi fissati nel presente articolo e l'altezza massima sarà di ml. 3,00.-.



## **Art. 14 - Zone Residenziali C**

Le Zone C sono caratterizzate nello stato di fatto:

- dal configurarsi come aree agricole o incolte prive di edificazione;
- dalla assenza di opere di urbanizzazione.

Obiettivo del P.R.G. è quello di raggiungere, attraverso l'utilizzazione di queste aree, un corretto rapporto di accrescimento della residenza in relazione all'aumento dei nuclei familiari e, più in generale, il soddisfacimento del fabbisogno aggiuntivo di abitazioni con una dotazione completa di opere di urbanizzazione primaria.

### **14.1 - Destinazioni d'Uso Ammesse**

Nelle Zone C del P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli, e dei volumi edificabili:

- aree per opere di urbanizzazione primaria;
- aree per opere di urbanizzazione secondaria in rapporto alle quantità insediative previste;
- residenze;
- attività commerciali al minuto;
- attività professionali.

### **14.2 - Tipi Edilizi Ammessi**

Nelle Zone C sono ammessi i seguenti tipi edilizi :

- edifici unifamiliari;
- edifici bifamiliari;
- edifici a schiera;
- edifici in linea o a ballatoio.

### **14.3 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

- indice di edificabilità territoriale massimo      mc/mq.      0,80.-
- rapporto massimo di copertura                      mq/mq.      0,30.-
- altezza massima    ml.              7,50.-
- distacco minimo dal confine stradale :
  - a. ml. 5,00.- per lato per strade con larghezza inferiore a ml. 7,00 .-
  - b. ml. 7,00.- per lato per strade con larghezza compresa tra ml. 7,00.- e ml. 15,00.-
  - c. ml. 10,00.- per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.-
- distacco minimo dai confini laterali e posteriori ml. 5,00.- ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
- il distacco tra gli edifici deve essere superiore alla metà della somma delle altezze degli edifici antistanti e comunque mai inferiore a ml. 10,00.-
- standard per i parcheggi di uso pubblico      mq/mc      0,025.-
- larghezza minima delle strade residenziali ml. 8,40.- (1,20.- + 6.- + 1,20.-) se con due marciapiedi e ml. 7,50.- (6.- + 1,50.-) se con un marciapiede. Saranno ammesse larghezze di marciapiedi inferiori a ml. 1,50.- solo se verranno previsti, in punti non eccessivamente distanti tra loro, opportuni spazi per consentire l'inversione di marcia da parte di eventuali portatori di handicap su sedia a ruote. Nel caso venga realizzato un solo marciapiede, questo dovrà in ogni caso avere una larghezza minima di ml. 1,50.-.
- E' fatto obbligo lasciare davanti alle cancellate carrabili uno spazio libero, dimensionalmente corrispondente ad uno stallo per la sosta di autoveicoli.

- Sui confini laterali e posteriori sono ammesse recinzioni in muratura, cancellate, reti, siepi, piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di ml. 2,00.-. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purchè vengano eseguiti in pietra a vista. Sul fronte strada sono ammesse recinzioni di altezza massima di ml. 1,50.- con eventuale cancellata, ringhiera o siepi sino alla altezza massima di ml. 2,00.-. I limiti d'altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.

#### **14.4 - Strumenti di Attuazione**

Qualsiasi intervento edilizio all'interno delle zone "C" dovrà essere subordinato all'approvazione di uno dei seguenti strumenti attuativi:

1. Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica;
2. Piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);
3. Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata;

Tali piani attuativi, che dovranno recepire tutte le indicazioni relative alla viabilità principale, fisseranno le modalità d'uso sia delle aree, sia degli eventuali edifici esistenti in sito specificandone consistenza, possibilità di utilizzazione, di trasformazione e di sostituzione.

#### **14.5 - Soddisfacimento degli Standard urbanistici nelle Aree Soggette a P.R.P.C. Convenzionata di Iniziativa Privata.**

Il soddisfacimento degli standard urbanistici di legge dovrà avvenire mediante realizzazione di opere ed impianti, nonchè la riserva di aree per uso pubblico all'interno di ciascun piano attuativo.

Nei casi di comprovata impossibilità di reperimento delle aree destinate ad uso pubblico all'interno degli ambiti soggetti a piano attuativo, il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 6, del D.M. 02.04.1968, n. 1444, potrà autorizzare gli interessati ad acquisire un'area di pari superficie di quella richiesta nelle immediate vicinanze dell'ambito di intervento; in alternativa il Sindaco potrà indicare apposite aree di concentrazione di servizi da acquisire a cura e spese dei lottizzanti. La scelta di tale opportunità lascia peraltro l'Amministrazione Comunale impegnata a verificare che dette aree prescelte siano effettivamente funzionali e ben ubicate.

Nei casi in cui l'entità delle aree da cedere per pubblica utilità risultasse inferiore ai limiti di funzionalità richiesti per ciascun servizio, ovvero nei casi di piani attuativi di esigue dimensioni, gli interessati potranno ottenere la monetizzazione dell'onere loro spettante in luogo della corrispondente cessione di aree destinate alla urbanizzazione secondaria, fermo restando l'obbligo della localizzazione delle aree destinate all'urbanizzazione primaria all'interno dell'area di intervento.

## CAPO III

### Zone per le Attività Produttive

#### Art. 15 - Zone per Attività Produttivo di Nuovo Impianto D2

##### 15.1 - Stato di Fatto

Le Zone D2 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dalla presenza, in generale, di condizioni idonee ad una trasformazione degli usi dell'area per consentire l'utilizzazione ed il ruolo per funzioni produttive e di deposito.
- dal configurarsi come aree già urbanizzate con la presenza di infrastrutture e servizi dimensionati sulla scorta degli standard previsti per le attività produttive (tali aree corrispondono all'ambito in cui è già vigente un piano attuativo comunale).

Obiettivo del P.R.G. è quello di raggiungere un'utilizzazione ottimale delle aree inedificate connettendole, fisicamente o funzionalmente, all'insieme di aree edificate dove le attività artigianali sono già in atto, in modo da costituire un sistema produttivo organico.

##### 15.2 - Destinazioni d'Uso

All'interno delle Zone D2 sono previste:

- a. Attività di carattere artigianale o piccolo industriale di nuovo impianto o trasferite da altre parti del territorio, attività artigianali di servizio, attività moleste incompatibili con la residenza, ma di alto grado di utenza quali falegnamerie, officine e carrozzerie, lavorazione di metalli e di pietre, tipografie, ecc. , attività tecniche ed amministrative connesse alle attività produttive, depositi intermedi e finali configurati come aree coperte, aperte o chiuse, connesse alle attività produttive artigianali o industriali.
- b. Gli alloggi per le persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti della zona D2 avendo titolo di proprietà della azienda o compiti di sorveglianza notturna. Tali alloggi, comunque, non potranno eccedere il volume massimo di mc 650 per ogni unità aziendale e dovranno costituire, salvo diverso parere dell'A.S.S. e compatibilmente con l'assetto strutturale e tipologico della costruzione produttiva, un unico blocco edilizio con i volumi adibiti alla produzione.

Eventuali impianti per la lavorazione e il deposito di merci nocive o pericolose dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a ml. 200.- dalle zone residenziali limitrofe ed almeno ml. 100.- dalle altre zone e edifici ove si presuppone possa esservi la presenza continuativa di persone.

##### 15.3 - Strumenti di Attuazione

L'utilizzazione delle Zone D2 è subordinata al rilascio di concessione edilizia susseguente alla predisposizione ed approvazione di uno dei seguenti piani attuativi:

- Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata per gli interventi di cui al Capo I - Titolo VI - della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata.
- Piani per gli insediamenti produttivi (P. I. P.) - L. 22.10.1971, n. 865 così come modificata ed integrata - art. 50, L.R. 19.11.1991, n. 52 così come modificata ed integrata ;

Gli strumenti attuativi di cui sopra dovranno prevedere una quantità di aree da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie) pari ad almeno 15,00.- mq/addetto previsto e comunque mai inferiore al 10% della superficie dell'intero ambito.

Per gli interventi da effettuarsi all'interno del Piano Particolareggiato già in vigore alla data di adozione del presente P.R.G., l'attuazione avverrà mediante rilascio di singole concessioni o autorizzazioni riferite a progetti redatti in conformità alle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Particolareggiato stesso.

Il rilascio delle concessioni edilizie è inoltre subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:

- 1- delle qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;

- 2- dei cicli di trasformazione previsti;
- 3- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- 4- della quantità e qualità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
- 5- delle qualità e quantità degli effluenti solidi liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- 6- delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

#### **15.4 - Parametri urbanistici ed edilizi**

- rapporto massimo di copertura: mq/mq. 0,50.-
- altezza massima : ml. 8,00.-
- altezza di impianti tecnologici particolari: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- distacco minimo da zone diverse: ml. 10,00.-
- distacco minimo dalla viabilità: da definirsi in sede di P.R.P.C.
- distacco minimo da confini laterali e posteriori: ml. 5,00
- distacco minimo dagli edifici in genere: ml. 10,00.-
- ciascun lotto industriale o artigianale dovrà essere dotato di parcheggio stanziale nella misura minima di un posto macchina ogni 2.- Addetti (assumendo convenzionalmente 40.- Addetti ogni ettaro di superficie fondiaria); dovrà inoltre essere riservata un'area per i parcheggi di relazione dalla misura non inferiore al 30% della superficie utile dell'edificio;
- le aree non utilizzate per l'edificazione, lo stoccaggio delle merci, la viabilità ed i parcheggi dovranno essere sistemate a verde piantumato in ragione di n. 1.- essenza arborea ad alto fusto ogni 40.- mq.;
- nelle fasce di rispetto stradale le eventuali recinzioni dovranno essere arretrate di ml. 5.00.- dal filo stradale ed avere un'altezza massima di m. 2.50.-, con muro di ml. 0.50.- e ringhiere metalliche di ml. 2.00.- con all'interno la posa di siepi di mascheratura. I limiti di altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.  
Per i confini laterali e posteriori sono ammesse recinzioni in muratura, cancellate, reti, siepi, piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di m. 2,50.-.
- per gli accessi ai lotti da edificare affacciati sulle strade comunali e provinciali, l'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre il numero e la pericolosità degli innesti, dovrà richiedere l'adeguamento degli accessi e l'uso coordinato delle aree di pertinenza di ciascuna azienda compresa nelle fasce di rispetto.

#### **15.5 - Zona destinata ad Attività Artigianali di SAN FRANCESCO (D2.A – D2.B)**

##### **15.5.1 - Destinazione**

All'interno della Zona D2 di SAN FRANCESCO sono ammessi edifici ed attrezzature per l'attività artigianale, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, strade e parcheggi pubblici, verde di protezione.

##### **15.5.2 - Attuazione**

L'utilizzazione delle aree comprese nella Zona D2 è subordinata alla formazione di piano particolareggiato unitario di iniziativa pubblica.

Detto strumento attuativo definirà, tra l'altro, i limiti di ammissibilità e le caratteristiche insediative, prescriverà le misure più consone per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante con particolare riferimento all'elemento vegetale, disciplinerà i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di rischio ecologico.

### **15.5.3 - Disposizioni Generali**

La zona artigianale di SAN FRANCESCO è distinta in due comparti: nel primo, contrassegnato dalla lettera "A", è ammessa l'edificazione delle strutture edilizie produttive; nel secondo, contrassegnato dalla lettera "B", è ammessa solo l'attività di deposito e stoccaggio dei prodotti, subordinata alla realizzazione di adeguate opere di protezione dalla caduta massi da prevedersi in sede di predisposizione di piano particolareggiato.

## **Art. 16 - Zone per Insediamenti Artigianali Esistenti D3**

Le Zone D3 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal configurarsi come ambiti sufficientemente definiti, già destinati ad utilizzazioni produttive o di deposito, con gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari.

Obiettivo del P.R.G. è quello di raggiungere una coerente utilizzazione delle aree non edificate e consentire al tempo stesso gli ampliamenti necessari agli insediamenti esistenti.

### **16.1 - Destinazioni d'Uso Consentite**

All'interno delle Zone D3 sono consentiti gli edifici inerenti il processo produttivo (officine, uffici, laboratori, fabbriche, magazzini, mense, ecc.), mostre commerciali relative ai prodotti ivi lavorati o assemblati, depositi intermedi e finali configurati come aree coperte, aperte o chiuse, connesse alle attività produttive artigianali.

E' consentita la residenza delle persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti del complesso artigianale avendo titolo di proprietà dell'azienda o compiti di sorveglianza notturna. Gli edifici residenziali costruiti dopo l'adozione del presente P.R.G., comunque, non potranno eccedere il volume massimo di mc. 650.- per ogni unità produttiva e dovranno costituire, salvo diverso parere dell'A.S.S. e compatibilmente con l'assetto strutturale e tipologico della costruzione preesistente, un unico blocco edilizio con i volumi adibiti alla produzione.

### **16.2 - Ampliamenti**

Per le attività esistenti che alla data di adozione del presente P.R.G. palesano un rapporto di copertura superiore al 0,50.- mq/mq., al fine esclusivo di conseguire un miglioramento delle condizioni ambientali sia all'interno che all'esterno del complesso artigianale attraverso interventi di risanamento, razionalizzazione ed adeguamento igienico e funzionale, sono consentiti ampliamenti degli stabilimenti sino alla misura massima complessiva di superficie coperta del 60%.- della superficie del lotto.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie per l'ampliamento di edifici esistenti, il progetto dovrà essere corredato da rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Il rilascio della concessione edilizia, sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni, è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:

- 1- delle qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- 2- dei cicli di trasformazione previsti;
- 3- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- 4- della quantità e qualità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
- 5- delle qualità e quantità degli affluenti solidi liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- 6- delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli affluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Nel caso di attività già in essere il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione di opportuni impianti di depurazione degli affluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.

### **16.3 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

Qualsiasi attività edilizia all'interno della zona D3 è subordinata al rilascio di regolare autorizzazione o concessione da parte del Sindaco e dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

- rapporto massimo di copertura :                      mq/mq.      0,50.-
- altezza massima :    ml.              8,00.-
- altezza di impianti tecnologici particolari: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- distacco minimo dalle strade in genere :              ml.              10,00.-
- distacco minimo dai confini laterali e posteriori: ml.              .5,00.-

- saranno eccezionalmente ammessi distacchi dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati al punto precedente solo per consentire ampliamenti di edifici esistenti che alla data di adozione del P.R.G. presentano distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici dai confini sono da considerarsi minimi inderogabili;
- ciascun lotto artigianale dovrà essere dotato di parcheggio proprio nella misura minima di n. 1.- posto macchina ogni 2.- Addetti;
- le aree non utilizzate per l'edificazione, lo stoccaggio delle merci, la viabilità ed i parcheggi dovranno essere sistemate a verde piantumato in ragione di n. 1.- essenza ad alto fusto ogni 30.- mq.;
- nelle fasce di rispetto le eventuali recinzioni dovranno essere arretrate di ml. 5.00.- dal filo stradale ed avere un'altezza massima di m. 2.50.-, con muro di ml. 0.50.- e ringhiere metalliche di ml. 2,00.- con all'interno la posa di siepi di mascheratura. I limiti di altezza sopra riportati possono essere derogati solo per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali. Per i confini laterali e posteriori sono ammesse recinzioni in muratura, cancellate, reti, siepi, piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di m. 2,50.-. Dove già esistenti, possono essere ristrutturati, ovvero costruiti ex novo per le parti mancanti, muri di altezza superiore ai limiti suddetti.



## **Art. 17 - Zone destinate ad Impianti Idroelettrici D5**

La Zona omogenea "D5" è costituita dall'area destinata all'impianto idroelettrico per lo sfruttamento di una piccola derivazione d'acqua.

### **17.1 - Destinazioni d'Uso**

All'interno della Zona D5 sono previste opere di presa idrica, attrezzature, impianti, reti d'alimentazione e scarico, edifici per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, edifici per il deposito e ricovero di strumenti ed attrezzature.

### **17.2 - Strumenti di Attuazione**

L'utilizzazione delle Zone D5 è subordinata al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia susseguente alla predisposizione e all'approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata. Tale P.R.P.C. dovrà contenere, tra l'altro, le opportune verifiche di impatto ambientale relative sia alla fase di cantiere che a quella dell'opera a regime ed inoltre tutti gli accorgimenti e le modalità che si intendono adottare per abbattere o mitigare i riverberi negativi sull'ambiente fisico e naturale.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà richiedere modifiche ai progetti ed accorgimenti particolari in relazione alla specificità degli ambiti in cui tali aree sono inserite.

### **17.3 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

- volume massimo: mc. 500.-
- altezza massima: ml. 7,00.-
- altezza di impianti tecnologici particolari: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- distacco minimo dalle strade in genere : ml. 10,00.-
- distacco minimo dalla viabilità di interesse provinciale: ml. 20,00.-
- distacco minimo da confini laterali e posteriori: ml. 10,00.-
- le aree non utilizzate per gli impianti e per l'edificazione, dovranno essere sistemate a verde piantumato in ragione di n. 1.- essenza arborea ad alto fusto ogni 20.- mq..

## **Art. 18 - Zona per Attività Commerciali e Ricettive H2c**

Il P.R.G. individua tre aree del territorio comunale per attrezzature di tipo commerciale e servizi complementari di tipo ricettivo e ricreativo in conferma e definizione di strutture già esistenti.

Per tale zona il P.R.G. si attua tramite concessione edilizia e sono previsti unicamente interventi funzionali alla sistemazione dei volumi esistenti e, nel caso della zona adiacente all'area delle fonti solforose, al recupero del volume limitatamente a quello esistente, con la possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mc. 200.- per ogni unità edilizia, alla predisposizione di aree per parcheggio, di verde ed attrezzature atte a svolgere le attività ricettive, sportive e ricreative.

### **18.1 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

Vengono individuate due diverse sottozone: H2c.1 corrispondente alla zona adiacente all'area delle fonti solforose e H2c.2 corrispondente agli altri due ambiti.

All'interno di tali zone dovranno essere rispettati i seguenti parametri ed indici urbanistici:

#### **18.1.1 - Sottozona H2c.1**

- Rapporto di copertura:                    come stato di fatto;
- altezza massima:                         come stato di fatto;
- distanze dalle strade:                    come stato di fatto;
- distacchi dai confini:                    come stato di fatto;
- parcheggi stanziali:                     un posto auto ogni due addetti;
- parcheggi di relazione:                 80.- mq di parcheggio ogni 100.- mq. di superficie utile interna degli edifici;
- aree a verde attrezzato:                minimo il 30% della superficie territoriale;
- distanza dalle strade in genere:      ml. 10,00.-;

All'atto della concessione edilizia dovrà inoltre essere formato un quadro complessivo dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività.

### **18.1.2 - Sottozona H2c.2**

In tale sottozona è prescritto il mantenimento della volumetria esistente fatto salvo l'ampliamento di cui al co. 2°, dell'art. 18.

### **18.1.3 - Sottozona H2c.3**

- Rapporto di copertura: 0,50.- mq/mq.;
- altezza massima: 9,00.- ml.;
- distanze dalle strade: 15,00.- ml.;
- distacchi dai confini: 10,00.- ml.;
- parcheggi stanziali: un posto auto ogni due addetti;
- parcheggi di relazione: 80,00.- mq.- di parcheggio ogni 100.- mq. di superficie utile interna degli edifici;
- aree a verde attrezzato: minimo il 30%.- della superficie territoriale;
- distanza dalle strade in genere: ml. 10,00.-;

All'atto della concessione edilizia dovrà inoltre essere formato un quadro complessivo dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività.

## **Art. 19 - Zona Agricola E2 - Ambiti Boschivi**

Le Zone E2 comprendono le aree agricole boschive del sistema montano interessante gran parte del territorio comunale di VITO D'ASIO.

Sono caratterizzate dalla presenza di un patrimonio boschivo naturale che risulta importante sia sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico, sia sotto l'aspetto della difesa idrogeologica.

I privati proprietari di terreni ricadenti all'interno della zona E2 possono chiedere l'approvazione da parte della Direzione regionale delle foreste di un Piano economico di gestione per il governo ed il trattamento dei boschi di proprietà. Tale Piano diviene esecutivo secondo le modalità previste dalla legge (L.R. 8 aprile 1982, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni) ed i vari proprietari del bosco sono tenuti ad applicarlo integralmente e per tutto il periodo di validità.

### **19.1 - Attività Vietate in Zona E2**

Nelle Zone E2 del P.R.G. è vietato svolgere le seguenti attività:

1. in generale qualsiasi attività che possa alterare o arrecare danno all'ambiente;
2. l'alterazione morfologica delle sponde dei corsi d'acqua;
3. la realizzazione di nuovi tracciati viari ad eccezione di quelli eventualmente previsti nelle tavole grafiche azzonative del P.R.G.;
4. la bonifica idraulica e i riordini fondiari che presuppongano l'alterazione morfologica dei siti;
5. la recintazione delle proprietà se non con siepi a verde e/o con recinzioni in legno;
6. **qualsiasi opera edilizia ad eccezione delle tettoie aperte per il ricovero di animali in alpeggio;**
7. opere infrastrutturali legate all'uso produttivo dell'acqua (ad esclusione di quello agricolo) comprese opere di presa, trasporto e rilascio d'acqua.

### **19.2 - Interventi nelle Zone E2 ricadenti all'Interno del Sito di Importanza Comunitaria**

Il PRGC individua, all'interno delle tavole grafiche di zonizzazione in scala 1:5000, le aree interessate dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Valle del Medio Tagliamento" così come definite dalla direttiva dell'Unione Europea n. 92/43 del 21.05.1992 e dalla deliberazione della Giunta del F.V.G. n. 435, del 25.02.2000.

Al fine di tutelare le valenze ambientali riscontrabili all'interno di tale sito, qualsiasi intervento trasformativo dovrà essere subordinato ad una "valutazione di incidenza" predisposta ai sensi dell'art. 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

## **Art. 20 - Zona Agricola E3 - Ambiti Silvo-Zootecnici**

Le Zone Agricole di Interesse Paesaggistico E3 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal configurarsi come ambiti destinati in prevalenza a colture agricole e per le parti restanti a prato;
- dal configurarsi come ambiti morfologicamente omogenei e definiti posti sia all'interno degli ambiti boschivi, sia ai margini dei centri e dei nuclei abitati;

Obiettivo del P.R.G. è la salvaguardia e la valorizzazione di tale paesaggio rurale, consentendo il mantenimento di una normale attività agricola e limitando al massimo le compromissioni edificatorie;

### **20.1 - Destinazioni d'Uso Ammesse**

Nelle Zone E3 del P.R.G. è consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di volumi edificati aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- 1- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12, della L. 9.5.1975, n. 153;
- 2- edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri per allevamento, magazzini ed annessi rustici);
- 3- edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- 4- edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
- 5- serre stagionali o stabili per colture orticole e floricole, [così come definite all'art. 66 della L.R. 52/91 e successive integrazioni e modificazioni](#);

Sono considerate strutture produttive di allevamento aziendale (stalle, ricoveri per animali, ecc.) quelle nelle quali l'alimentazione dei capi avvenga almeno per il 25% tramite produzioni aziendali e non si superino, con riferimento all'intera superficie aziendale, per:

- i bovini, gli 8.- capi o equivalenti per ettaro (per convenzione si stabilisce che un animale adulto equivale a due animali giovani);
- gli ovini, i 50.- capi o equivalenti per ettaro;
- i suini, i 30.- capi o equivalenti per ettaro;
- i polli o la zootecnia minore, i 300.- capi per ettaro.

Nelle Zone E3 è ammessa l'attività di agriturismo purchè tale attività venga svolta esclusivamente utilizzando strutture edilizie già esistenti alla data di adozione del presente PRG per le quali è consentita la possibilità di incremento volumetrico per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali fino ad un massimo del 30% della volumetria esistente e l'imprenditore sia conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12, della L. 9.5.1975, n. 153.

Nelle Zone E3 sono vietate opere infrastrutturali legate all'uso produttivo dell'acqua (ad esclusione di quello agricolo) comprese opere di presa, trasporto e rilascio d'acqua.

Strumento attuativo per le Zone E3 è la concessione edilizia per gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 5. Gli interventi di cui ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preceduti dalla predisposizione ed approvazione di apposito piano di utilizzazione aziendale avente valore di P.R.P.C..

### **20.2 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

Per gli edifici di cui al punto 1, del precedente art. 20.1:

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| - Indice massimo di fabbricazione fondiaria: | mc/mq. | 0,02.- |
| - Distanza minima dalle strade:              | ml.    | 5,00.- |
| - Altezza massima:                           | ml.    | 7,50.- |

- Distacco minimo da altri edifici residenziali: ml. 10,00.-
- Distacco minimo dagli edifici destinati a ricovero attrezzi: ml. 10,00.-
- Distacco minimo dagli altri edifici ammessi in zona E3: ml. 25,00.-
- Distanza minima dai confini: ml. 5,00.- ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza;
- Per i progetti di risanamento o di dotazione di standard igienico-sanitari e per progetti di adeguamento dell'alloggio a livelli di ricettività e funzionalità abitativa coerenti con la dimensione del nucleo familiare, è ammesso l'incremento o la formazione di nuovi volumi nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PRGC e fino ad un massimo di 150.- mc/alloggio.

Per gli edifici di cui al punto 2, del precedente art. 20.1:

- Rapporto massimo di copertura: mq/mq. 0,40.-
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00.-
- Distanza minima dai confini: ml. 10,00.-
- Per gli edifici destinati a ricovero attrezzi la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a: ml. 5,00.-
- Distacco minimo dagli edifici residenziali: ml. 25,00.-
- Distacco minimo dalle zone residenziali: ml. 30,00.-
- per gli edifici destinati a ricovero attrezzi si potrà consentire un distacco minimo dagli edifici residenziali di: ml. 10,00.-
- Altezza massima: ml. 7,50.-
- Altezza di impianti tecnologici particolari e silos: secondo esigenze tecniche

Per gli edifici di cui al punto 3 del precedente art. 20.1:

- Rapporto massimo: mq/mq. 0,40.-
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00.-
- Distanza minima dai confini: ml. 10,00.-
- Distacco minimo dagli edifici residenziali: ml. 25,00.-
- Altezza massima: ml. 7,50.-
- Altezza di impianti tecnologici particolari e silos: secondo esigenze tecniche.

Per gli edifici di cui al punto 4, del precedente art. 20.1:

- Superficie minima d'intervento: mq. 30.000.-
- Rapporto massimo di copertura: mq/mq 0,20.-
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00.-
- Distanza minima dalle strade provinciali: ml. 20,00.-
- Distanza minima dai confini: ml. 10,00.-

- Distacco minimo dagli edifici residenziali: ml. 150,00.-
- Distacco minimo dalle altre zone non agricole: ml. 300,00.-
- La realizzazione degli edifici di cui al punto 4, del precedente art. 20.1, è subordinata alla redazione di uno studio sull'impatto ambientale sia rispetto alle alterazioni della stabilità dei luoghi, ai fenomeni di dissesto indotti a valle, ai danni al patrimonio boschivo e ambientale.

Per gli edifici di cui al punto 5, del precedente art. 20.1:

- Rapporto di copertura: mq/mq. 0,80.-
- Distanza minima dalle strade vicinali: ml. 5,00.-
- **Distanza minima dalle strade Provinciali: ml. 15,00.-**
- Distanza minima dalle altre strade: ml. 10,00.-
- Distanza dai confini: ml. 5,00.-
- Altezza massima alla linea di gronda: ml. 3,50.-
- Distacco minimo dagli altri edifici: ml. 10,00.-

### **20.3 - Interventi nelle Zone E3 ricadenti all'Interno del Sito di Importanza Comunitaria**

Il PRGC individua, all'interno delle tavole grafiche di zonizzazione in scala 1:5000, le aree interessate dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Valle del Medio Tagliamento" così come definite dalla direttiva dell'Unione Europea n. 92/43 del 21.05.1992 e dalla deliberazione della Giunta del F.V.G. n. 435, del 25.02.2000.

Al fine di tutelare le valenze ambientali riscontrabili all'interno di tale sito, qualsiasi intervento trasformativo dovrà essere subordinato ad una "valutazione di incidenza" predisposta ai sensi dell'art. 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

## **Art. 21 - Zona Agricola E4 (Ambiti di Interesse Agricolo-Paesaggistico)**

Per le Zona Agricole di Interesse Paesaggistico E4 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal configurarsi come ambiti situati in prossimità del centro abitato di San Francesco destinati in prevalenza a colture agricole, a prato ed a bosaglia e, per le parti restanti, interessati da un sistema di nuclei abitati sparsi;
- dal configurarsi come ambiti morfologicamente costituiti da pendii e modesti pianori confluenti nel torrente Arzino ed in cui sono presenti qualificanti valori ambientali da salvaguardare come paesaggio naturale;

Obiettivo del P.R.G. è la salvaguardia e la valorizzazione di tale paesaggio rurale, consentendo il mantenimento di una normale attività agricola e limitando al massimo le compromissioni edificatorie;

### **21.1 - Destinazioni d'Uso Ammesse**

Nelle zone E4 del P.R.G. è consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di volumi edificati aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- 1- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12, della L. 9.5.1975, n. 153;
- 2- edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri per allevamento, magazzini ed annessi rustici);

Strumento attuativo per le zone E4 è la Concessione Edilizia.

Nelle Zone E4 è ammessa l'attività di agriturismo purchè tale attività venga svolta esclusivamente utilizzando strutture edilizie già esistenti alla data di adozione del presente PRG per le quali è consentita la possibilità di incremento volumetrico per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali fino ad un massimo del 30% della volumetria esistente e l'imprenditore sia conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12, della L. 9.5.1975, n. 153.

### **21.2 - Attività Vietate in Zona E4**

Nelle Zone E4 del P.R.G. è vietato svolgere le seguenti attività:

- 1 l'alterazione morfologica delle sponde dei corsi d'acqua;
- 2 la realizzazione di nuovi tracciati viari ad eccezione di quelli eventualmente previsti nelle tavole grafiche azzonative del P.R.G.;
- 3 la bonifica idraulica e il riordino fondiario che presuppongano l'alterazione morfologica dei siti;
4. la recintazione delle proprietà se non con siepi a verde e/o con recinzioni in legno;
5. opere infrastrutturali legate all'uso produttivo dell'acqua (ad esclusione di quello agricolo) comprese opere di presa, trasporto e rilascio d'acqua;

### **21.3 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

Per gli edifici di cui al punto 1, del precedente art. 21.1:

- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| - Rapporto di copertura:                          | mq/mq. | 0,03.-  |
| - Distanza min. dalle strade vicinali e comunali: | ml.    | 5,00.-  |
| - Distanza minima dalle strade provinciali:       | ml.    | 15,00.- |
| - Altezza massima:                                | ml.    | 7,50.-  |
| - Distacco minimo tra gli edifici:                | ml.    | 10,00.- |



- Distanza dai confini laterali e posteriore: ml. 5,00.- ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza;
- Per i progetti di risanamento o di dotazione di standard igienico-sanitari e per progetti di adeguamento dell'alloggio a livelli di ricettività e funzionalità abitativa coerenti con la dimensione del nucleo familiare, è ammesso l'incremento o la formazione di nuovi volumi nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PRGC e fino ad un massimo di 150.- mc/alloggio.

Per gli edifici di cui al punto 2, del precedente art. 21.1 :

- Rapporto massimo di copertura: mq/mq. 0,40.-
- Distanza minima dalle strade vicinali: ml. 5,00.-
- Distanza minima dalle strade provinciali: ml. 15,00.-
- Distanza minima dai confini: ml. 10,00.-
- Per gli edifici destinati a ricovero attrezzi la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a: ml. 5,00.-
- Distacco minimo dagli edifici residenziali: ml. 25,00.-
- per gli edifici destinati a ricovero attrezzi si potrà consentire un distacco minimo dagli edifici residenziali di: ml. 10,00.-
- Altezza massima: ml. 7,50.-
- Altezza di impianti tecnologici particolari e silos: secondo esigenze tecniche

#### **Art. 21 bis - Zona Agricola E4.a (Ambiti di Interesse Agricolo-Paesaggistico del Torrente Arzino)**

Il torrente Arzino, con i suoi principali affluenti quali il Comugna ed il Foce, costituisce un elemento naturale del territorio regionale di sicuro rilievo, potendosi definire come uno dei pochi (forse l'unico) corso d'acqua allo stato pressochè naturale, con pochissime presenze antropiche e con un andamento che, seppur torrentizio, crea al suo interno un ambiente naturalistico importante. Pertanto il PRG individua una zona omogenea E4.a corrispondente a quella parte di territorio comunale interessato dal torrente Arzino, dal suo alveo naturale, le sue sponde e dai suoi principali affluenti.

Trattandosi di zone aventi particolari contenuti di carattere ambientale e paesaggistico, in esse il piano prevede:

- il divieto di edificare, con la possibilità solo di intervenire sull'esistente con operazioni di manutenzione senza modifica del volume;
- il divieto di realizzare opere infrastrutturali legate all'uso produttivo dell'acqua;
- il divieto di portare modificazioni al soprassuolo tranne che per quelle legate alle tradizionali pratiche agricole in uso nella zona;
- il divieto di attuazione di nuove opere di presa d'acqua relative alla recente costruzione della prima parte "dell'Acquedotto al servizio di ambiti territoriali in destra Tagliamento" ed altre infrastrutture analoghe;

Sono invece ammessi:

- interventi infrastrutturali ritenuti strettamente necessari alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico della zona, per i quali ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- tutte le opere dovranno essere rivestite in pietra naturale;
- le opere spondali dovranno, ove possibile, essere inclinate di almeno 30°;
- l'uso del calcestruzzo faccia a vista non è ammesso;
- la zona immediatamente a ridosso delle opere spondali dovrà essere sistemata a verde;
- gli interventi sulle opere stradali esistenti, ai soli fini della manutenzione dell'infrastruttura;

## **Art. 22 - Zona a Verde Privato "V"**

Le Zone a Verde Privato "V" sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- da quelle aree, poste generalmente all'interno dei centri abitati o nelle immediate adiacenze di essi, **utilizzate tradizionalmente ad orti o giardini privati e vocate a divenire le possibili future aree di completamento del tessuto residenziale.**

Obiettivo del Piano è la conservazione di tali aree sottraendole di fatto alla edificazione ed incentivando il mantenimento degli attuali usi.

### **22.1 - Destinazioni d'Uso Ammesse**

Nelle Zone V è consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di volumi edificati aventi le seguenti destinazioni d'uso:

1. edifici per il ricovero degli attrezzi agricoli;
2. serre.

Strumento attuativo per le zone V è la concessione edilizia.

### **22.2 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

Per gli edifici di cui al punto 1 del precedente articolo 22.1:

Per gli edifici di cui al punto 1, del precedente art. 22.1:

- Rapporto di copertura: mq/mq. 0,20.-
- Distanza minima dalle Strade Vicinali e Comunali: ml. 5,00.-
- Distanza minima dalle altre Strade: ml. 10,00.-
- Distanza dai confini: ml. 5,00.- è ammessa la possibilità di costruire a confine se il terreno limitrofo ha la stessa destinazione di zona lasciando, comunque, impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
- Altezza massima: ml. 3,00.-
- Distacco minimo tra gli edifici: ml. 10,00.- è ammessa la possibilità di costruire in aderenza ad edifici aventi la medesima destinazione d'uso facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.

Per gli edifici di cui al punto 2, del precedente articolo 22.1:

- Rapporto di copertura: mq/mq. 0,50.-
- Distanza min. dalle strade vicinali e comunali: ml. 5,00.-
- Distanza minima dalle altre strade: ml. 10,00.-
- Distanza dai confini: ml. 5,00.-
- Altezza massima alla linea di gronda: ml. 3,50.-
- Distacco minimo dagli altri edifici: ml. 10,00.-

## CAPO IV

### Zone di Interesse Ambientale

#### [Art. 23 - Zone di Interesse Storico-Artistico e di Pregio Ambientale](#)

Il PRGC individua all'interno del territorio comunale di VITO D'ASIO tre aree che, per l'amenità paesaggistiche, i connotati naturalistici e le presenze storiche, si configurano come ambiti da preservare e valorizzare. Tali aree sono:

- ambito di tutela ambientale della Pieve di San Martino di VITO D'ASIO;
- ambito di tutela ambientale del Castello "Conte Ceconi" di PIELUNGO;
- ambito di tutela ambientale della palestra di roccia di ANDUINS.

#### [23.1 - Ambito di Tutela Ambientale della Pieve di San Martino di VITO D'ASIO](#)

Il P.R.G.C. individua l'area della Pieve di San Martino di VITO D'ASIO tra gli ambiti di tutela per il pregio ambientale e l'interesse storico.

Per tale zona il Piano prevede il divieto assoluto ad edificare, costruire opere stradali e modificare l'attuale assetto dell'area organicamente legata alla Pieve.

L'intervento di recupero, ai fini culturali e sociali, esteso a tutta l'area, è soggetto a preventivo piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato dell'ambito naturale, potrà prevedere, oltre all'organizzazione pedonale dell'area, spazi per la sosta, l'installazione di strutture prefabbricate amovibili in legno a supporto turistico, la formazione dei parcheggi sul perimetro dell'area stessa.

#### [23.1 - Ambito di Tutela Ambientale del Castello "Conte Ceconi" di PIELUNGO](#)

Il P.R.G.C. individua l'area del Castello "Conte Ceconi" di PIELUNGO tra gli ambiti di tutela per il pregio ambientale.

Per tale zona, il Piano prevede il divieto assoluto di edificare, costruire opere stradali e modificare l'attuale assetto dell'area organicamente legata al Castello.

L'intervento di recupero ai fini culturali e sociali, esteso a tutta l'area, è soggetto a preventivo piano particolareggiato.

Il piano attuativo potrà prevedere l'integrazione funzionale dell'edificio esistente mediante la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive funzionali, nonché attrezzature sportive.

#### [23.2 - Ambito di Tutela Ambientale della Palestra di Roccia di ANDUINS](#)

Il P.R.G.C. individua l'area corrispondente alla palestra di roccia nei pressi della frazione di ANDUINS. L'utilizzazione dell'area sarà subordinata alla predisposizione di apposito piano particolareggiato il quale stabilirà le modalità di manutenzione e di utilizzo dell'area e prevederà alla individuazione dell'organizzazione pedonale dell'area, agli spazi per la sosta, all'installazione di eventuali strutture prefabbricate amovibili in legno a supporto turistico, alla formazione dei parcheggi.

## CAPO V

### Zone di Interesse Collettivo

#### Art. 24 - Infrastrutture Stradali

Le zone vincolate ad "Infrastrutture Stradali" sono utilizzate, nello stato di fatto od in sede di progetto, ad usi corrispondenti alle seguenti classi di uso del suolo :

- strade (statali, provinciali, comunali, private di uso pubblico);
- viabilità forestale e strade aventi finalità in prevalenza agricolo-forestale;
- percorsi ciclabili;
- percorsi pedonali;
- parcheggi, in quanto compatibili con gli usi di cui ai punti precedenti;

La realizzazione delle opere relative è subordinata al rilascio di concessione od autorizzazione comunale.

Le indicazioni grafiche delle tavole di progetto riguardanti la viabilità hanno carattere vincolante per i riflessi sull'uso privato delle aree interessate, mentre devono ritenersi indicative ai fini della realizzazione delle opere stesse; è ammessa, nella fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, la loro eventuale modifica e rettifica da contenersi, comunque, entro i limiti giustificati da esigenze tecniche.

Quando dette variazioni in fase esecutiva comportino rilevante modificazione nell'uso da parte del privato, dovranno essere oggetto di accoglimento nello strumento urbanistico, a mezzo di delibere consiliari specifiche.

Per la eventuale realizzazione delle piste ciclabili si dovrà tendere il più possibile ad utilizzare strutture preesistenti quali strade vicinali ed interpoderali, carrarecce, capezzagne, mulattiere, sentieri, argini, strade dismesse, ecc.. Salvo il caso di dimostrata impossibilità di reperire tracciati alternativi, sarà, di norma, evitata la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili in adiacenza alla viabilità provinciale.

Gli itinerari ciclistici saranno destinati non solo all'uso dei locali, ma anche ad un'utenza turistica extra-comunale, pertanto la segnaletica dovrà evidenziare tutte le indicazioni concernenti punti panoramici, località storiche ed artistiche, zone di pregio ambientale e scientifico, mete di particolare interesse sotto l'aspetto della ricettività e della cultura agro-alimentare ed enogastronomica locale.

Per le piste forestali esistenti è ammessa solamente la manutenzione ordinaria. Sarà consentita l'apertura di nuove piste forestale soltanto se già esplicitamente previste nelle tavole grafiche di zonizzazione del PRGC [e previa verifica di impatto sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale, sia da quello idrogeologico.](#)

#### Art. 25 - Zone dei Corsi d'Acqua

Sono aree occupate dai corsi d'acqua ivi comprese le aree laterali demaniali o private.

Dette aree sono prevalentemente destinate ad opere di sistemazione idrogeologica e di conservazione dell'ambiente naturale.

Negli alvei, sponde, difese e accessori delle acque pubbliche, così come definite dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, sono vietate:

- la piantumazione di alberi o siepi a distanza minore di mt. 5,00.-;
- scavi e fabbriche a distanza inferiore a mt. 20,00.-.

A definizione della distanza si precisa che, là dove il corso d'acqua non è arginato, essa deve intendersi dal ciglio di sponda.

[Di seguito si elencano i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua di cui al T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e soggetti ai vincoli di cui alla Legge L. n. 431/85:](#)

- [Torrente Arzino](#)
- [Rio Armentaria](#)
- [Torrente Comugna](#)
- [Rio del Lat](#)
- [Ro Acqua Viva](#)
- [Torrente Foce o di Molini](#)
- [Rio Agarat](#)
- [Rio Barquet](#)
- [Torrente Pontaiba](#)

### **25.1 - Disposizioni per i Corsi d'Acqua**

Sono vietati i ritombamenti, le discariche, le modifiche morfologiche di ogni tipo ed il restringimento dei letti di tutti i corsi d'acqua, delle aree golenali e delle depressioni del terreno anche se prive d'acqua per gran parte dell'anno.

E' fatto divieto di interrare od eliminare o spostare i corsi d'acqua esistenti e le sorgenti su tutto il territorio comunale; eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale saranno soggette a concessione edilizia sulla base di un dettagliato piano quotato del bacino idrografico pertinente e relativi calcoli idraulici dimensionali con un tempo di ritorno di 100.- anni.

Sono vietate tutte le attività edificatorie:

- per una fascia di 30.- metri dal ciglio della scarpata del Torrente Arzino;
- per una fascia di 10.- metri dal bordo di scarpata di tutti gli altri torrenti elencati nell'ultimo comma del precedente art. 25;
- per una fascia di 4.- metri dalle scarpate dei restanti corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

Eventuali ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere effettuati sul lato opposto rispetto i limiti di vincolo idrologico se posti a distanza inferiore ai 20.- metri.

### **25.2 - Disposizioni per le Sorgenti**

E' prevista un'area di rispetto attorno alle sorgenti d'acqua per un raggio di 25.- metri.

In quest' area sono state vietate tutte le attività edificatorie.

Sono ammesse le opere per la captazione delle acque.

## **Art. 26 - Opere d'Urbanizzazione Secondaria, Attrezzature e Servizi "UP"**

Le Zone per Opere di Urbanizzazione Secondaria, Attrezzature e Servizi relativi a:

- edifici per i diritti democratici;
- municipio;
- cultura e spettacolo;
- sanità ed igiene;
- edifici per il culto;
- edifici per l'istruzione:
  - asilo nido;
  - scuola materna;
  - scuola elementare;
  - scuola media;
- impianti tecnologici e depositi comunali;
- cimiteri;

sono caratterizzate dal configurarsi, nello stato di fatto, come aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti ed, in sede di progetto, come:

- ampliamenti di tali aree;
- nuove aree, attualmente non edificate, da vincolarsi per gli usi previsti dal P.R.G. per il raggiungimento degli standard richiesti;

I parametri edilizi saranno conformi agli standard statali e regionali propri delle varie categorie di opere.

Nel caso di interventi su aree all'interno delle quali sono stati individuati più ordini di servizi ed attrezzature collettive è fatta obbligo la predisposizione di uno studio preliminare o planivolumetrico che definisca le interconnessioni tra le varie attrezzature ed il loro rapporto con la struttura edilizia e viaria esistente.

## **Art. 27 - Verde Pubblico Attrezzato "Va"**

Le Zone destinate a Verde Pubblico Attrezzato sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal configurarsi come ambiti privi di edificazione e di opere di urbanizzazione;
- dall'essere localizzate in posizioni idonee per la realizzazione di aree corrispondenti agli standard regionali per:
  - attrezzature sportive;
  - aree gioco bambini;
  - nuclei elementari di verde al servizio delle abitazioni;
  - verde attrezzato di quartiere;
- dal parco delle fonti solforose di Anduins;

Obiettivo del P.R.G. è l'effettivo soddisfacimento degli standard attraverso l'acquisizione e/o l'uso pubblico e l'attrezzatura di tali aree.

### **27.1 - Contenuti Attuativi**

Le Zone a Verde Pubblico Attrezzato sono destinate all'uso pubblico, alla sistemazione a verde con idonee piantumazioni ed alla dotazione di adeguate attrezzature per la sosta, lo sport e lo svago.

Il progetto di sistemazione delle aree dovrà essere predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute negli studi planivolumetrici delle zone di pubblica utilità a cui dette aree si trovino ad essere collegate.

### **27.2 - Parco delle Fonti Solforose di ANDUINS**

L'area destinata a tale uso è vincolata alla formazione e conservazione di parchi e giardini offerti all'uso pubblico, comprese annesse attrezzature per la cura con le acque.

In tale ambito deve essere curata e qualificata la tipica vegetazione esistente, garantite le necessarie opere di manutenzione e la messa a dimora di essenze arboree caratteristiche locali. Dovranno inoltre essere riqualificati i percorsi d'acqua ed i percorsi pedonali.

L'intervento attuativo, finalizzato a scopi sociali e curativi, è soggetto a preventivo **piano particolareggiato progetto esecutivo** esteso a tutta l'area.

E' consentita la realizzazione di edifici con funzioni di servizio alla cura delle acque e attrezzature per lo sport ed il tempo libero.

Gli edifici non dovranno occupare una superficie superiore ad 1/100 della disponibilità totale dell'area asservita.

Dovranno altresì essere previsti spazi riservati a parcheggio nel rapporto minimo di mq. 5,00.- per ogni presunto utente.

### **27.3 - Area del Tiro a Segno di SAN FRANCESCO**

Si tratta di un'area locata all'interno di una cava di ghiaia dismessa. L'intervento attuativo, sia pubblico che privato, dovrà avvenire attraverso rilascio di Concessione Edilizia.

Il progetto di sistemazione dell'area dovrà prevedere il recupero ambientale ed idraulico e la realizzazione di attrezzature connesse con l'attività del tiro a segno. Tali attrezzature, nonché gli edifici per il deposito ed i servizi igienici, dovranno essere realizzati in legno ed avere carattere di amovibilità, mentre i basamenti degli stessi potranno essere realizzati in pietra o calcestruzzo magro.

### **27.4 - Area Attrezzata per Campeggiatori**

Le aziende recettive all'aria aperta (o campeggi) sono esercizi pubblici a gestione unitaria che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio al pubblico attraverso la messa a disposizione di spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili, trasportabili per via ordinaria senza ricorrere a trasporti eccezionali.

I servizi di dotazione del campeggio sono determinati dalle disposizioni vigenti in materia e comunque le installazioni fisse devono rispettare i seguenti indici:

- rapporto massimo di copertura = 0,04.- m<sup>2</sup>/ m<sup>2</sup>
- indice di edificabilità fondiario = 0,20.- m<sup>3</sup>/ m<sup>2</sup>
- altezza massima degli edifici = m 4,00.-

La superficie minima di ogni unità (tenda, roulotte, etc.) non potrà essere in ogni caso inferiore a m<sup>2</sup> 180 compresi spazi di manovra, strade, etc.

Dovrà essere destinata a verde piantumato almeno un quinto della superficie globale destinata a campeggio.

Tutte le rimanenti aree dovranno essere comunque sistemate il più possibile a verde alberato.

L'area destinata a campeggio dovrà essere recintata e schermata con alberature a siepe.

## CAPO VI

### Aree con Vincoli Particolari

#### Art. 28 - Fasce di Rispetto Stradale

Le Fasce di Rispetto Stradale devono intendersi integrate e zonizzate in modo omogeneo rispetto alle zone contermini sia per quanto riguarda la destinazione d'uso che per i computi di indici di utilizzazione, fermi restando i divieti circa la costruibilità entro la distanza dalla strada.

Al di fuori dei limiti dei centri abitati il distacco minimo dal ciglio stradale, salvo diverse misure riportate nelle tavole grafiche di zonizzazione, dovrà applicarsi, [in ottemperanza a quanto previsto dalle NN.TT.A. del Piano Provinciale della Viabilità di Pordenone](#), nelle seguenti misure:

- dalla viabilità provinciale di interesse comprensoriale: ml. 15,00.-
- dalla viabilità urbana di collegamento : ml. 10,00.-
- dalla viabilità vicinale ed interpodereale ml. 10,00.-

[Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150.- metri cubi, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.](#)

Nelle fasce di rispetto sarà consentita la realizzazione di opere a servizio del traffico secondo quanto fissato dall'art. 7, della Circolare Ministero LL.PP. n. 5980, del 13 dicembre 1970 e successive integrazioni e modificazioni.

Lungo le fasce di protezione della viabilità principale, sarà vietato ogni accesso ai fondi e le immissioni delle viabilità secondarie avverranno solo nei punti esistenti o indicati dal Comune.

#### Art. 29 - Fasce di Rispetto Cimiteriale

Le fasce di rispetto dei cimiteri, misurate dal perimetro esterno, hanno, in virtù dell'art. 338, del T.U. della Legge n. 1265/1934 e del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, un'ampiezza di ml. 100,00.- per il cimitero di Pielungo e di ml. 50,00.- per tutti gli altri.

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

#### Art. 29 bis - Fasce di Rispetto dei Depuratori

Per un raggio di ml. 100.- dagli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia.

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

#### Art. 30 - Zone destinate a Discarica di 2<sup>a</sup> Categoria di tipo A

Tale Zona, che potrà essere gestita sia dall'Ente pubblico che da privati, delimita l'ambito nel quale potranno essere sistemati i materiali inerti di risulta estratti dagli scavi o da demolizioni edilizie.

L'uso di tali depositi dovrà essere successivo alla firma di una specifica convenzione da stipularsi con il Comune nella quale verranno stabiliti i tempi ed i modi per la disposizione dei materiali, le opere di drenaggio, il ricoprimento con terreno vegetale, la messa a dimora di essenze vegetali tipiche del luogo ed in genere ogni altro intervento di sistemazione e rimessa in pristino ambientale.

#### Art. 30. bis - Prescrizioni di Carattere Geologico

[Nell'attuazione del P.R.G.C. devono essere rispettate le prescrizioni geologiche fissate dalle Normative Geologico-Tecniche e le limitazioni contenute nello Studio Geologico che correda il Piano, in conformità al Parere Geologico n. 49/99 emesso dalla Direzione Regionale dell'Ambiente.](#)



### **Art. 31 - Disposizioni per le Aree soggette a Possibili Esondazioni (AE.1 - AE.2) o a Risalite (AE.3)**

Sono costituite da quei terreni limitrofi ai corsi d'acqua che, per quote e giaciture, possono costituirsi come bacini di raccolta delle possibili onde di piena degli stessi calcolate con un tempo di ritorno di 100.- anni (cfr. lo Studio Geologico per il P.R.G.C.).

Nelle aree AE. 1 e AE. 2, al fine di evitare disagi agli insediamenti edilizi e per non creare ostacoli alla capacità di deflusso delle acque, sarà vietata, in linea di massima, qualsiasi nuova edificazione. Per gli edifici esistenti è consentito esclusivamente la manutenzione ordinaria e quella straordinaria senza alcun incremento volumetrico.

Nell'area AE. 3, la quale è soggetta non proprio ad esondazione, ma a fenomeni di salita capillare dell'acqua dal sottosuolo, saranno vietate le costruzioni di parti interrate a qualsiasi profondità e a qualsiasi uso destinate.

La realizzazione di infrastrutture viarie e di servizio nonché l'edificazione nei limiti sopra riportati, sono consentite solamente a condizione che vengano eseguiti tutti gli interventi per la messa in sicurezza delle opere, con eventuale rialzo del piano calpestabile fino a quote non esondate.

#### **31.1 - Disposizioni per le Aree che presentano Fenomeni Puntuali di Crollo**

Sono vietate le nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti per i quali è stata verificata la non sussistenza del pericolo o sono state eseguite opere di difesa, sono consentiti i seguenti interventi:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il consolidamento statico;
- l'ampliamento del volume e/o della superficie coperta esistente per assicurare agli stessi la dotazione di idonei impianti igienico-sanitari, la realizzazione di standards urbanistici per i servizi ed adeguamenti edilizi volti a migliorare le attuali condizioni di fruibilità degli stessi.

In queste aree possono essere realizzate infrastrutture viarie e di servizio (acquedotti, linee elettriche, telefoniche, oleodotti, metanodotti ecc.)

#### **31.2 - Disposizione per le Aree Idrologicamente Sensibili**

Per tali aree è obbligatorio, preventivamente, predisporre uno studio di fattibilità con verifiche di stabilità ed eventuale progetto finalizzato ad aumentare la sicurezza dell'area. La realizzazione di ogni nuovo intervento edificatorio e/o d'infrastrutturazione viaria e di servizio è subordinata all'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza della zona.

Per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il consolidamento statico;
- l'ampliamento del volume e/o della superficie coperta esistente per assicurare agli stessi la dotazione di idonei impianti igienico-sanitari, la realizzazione di standards urbanistici per servizi ed adeguamenti edilizi volti a migliorare le attuali condizioni di fruibilità degli stessi.

#### **31.3 - Disposizioni per le Aree di Terrazzo**

Deve essere rispettata la distanza di 5mt. dal bordo di terrazzo o, in alternativa, la posa delle fondazioni, anche attraverso la costruzione di scantinati, deve essere posta ad una profondità tale che la congiungente le fondazioni con il piede della scarpata formi con l'orizzontale un angolo di 30° al massimo

## CAPO VII

### Standard Urbanistici

#### Art. 32 - Rispetto degli Standard

In tutti i casi nei quali gli interventi edilizi sono subordinati all'approvazione di un piano urbanistico attuativo, l'Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto, da parte degli interessati, degli standard urbanistici nella misura riportata nei seguenti articoli per le singole zone omogenee, al fine di acquisire le aree da destinare ad uso pubblico.

#### Art. 33 - Standard Urbanistici nelle Zone Residenziali

Per tutti gli interventi edilizi nelle zone residenziali che siano subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, dovrà riservarsi un'area da destinare ad opere di urbanizzazione pari a 14,00.- mq/abitante teoricamente insediabile. Dal calcolo verranno escluse le aree destinate alla formazione di sedi viarie nonchè le aree per parcheggio di cui all'art. 9, co. 5, della Legge n. 122/1989.

Le aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria saranno ripartite come segue:

- attrezzature per la viabilità ed il trasporto	mq/ab.	3,00.-
- attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura	mq/ab.	1,50.-
- attrezzature per l'istruzione	mq/ab.	2,00.-
- attrezzature per l'assistenza e la sanità	mq/ab.	1,50.-
- attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto	mq/ab.	6,00.-
-----		
Totale	mq/ab.	14,00.-

#### Art. 34 - Standard Urbanistici nelle Zone Produttive

Per gli interventi edilizi nelle Zone per Attività Produttive artigianali e commerciali, fatto salvo quanto prescritto nei rispettivi articoli, la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, verde pubblico ed a parcheggio, con esclusione delle sedi viarie, non potrà essere inferiore a 15,00.- mq/addetto e comunque mai inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

Per gli interventi edilizi nelle zone agricole" la quota relativa alle are da destinare a servizi di interesse comune sono fissate nella misura minima complessiva di 6,00.- mq/abitante.

## TITOLO TERZO

### CAPO I

#### Norme Finali

##### **Art. 35 - Pianificazioni Attuative Progresse**

Gli strumenti urbanistici attuativi già regolarmente approvati e convenzionati alla data di adozione del presente P.R.G. si intendono fatte salve.

Nel caso di variante normativa e/o azzonativa degli stessi, dovranno osservarsi le prescrizioni del presente strumento urbanistico generale.

##### **Art. 36 - Infrastrutture Energetiche**

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico generale, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte, ecc. necessari per la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Le concessioni edilizie e/o autorizzazioni riporteranno le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

##### **Art. 37 - Deroghe**

Per gli edifici residenziali esistenti alla data d'adozione del P.R.G., ricadenti nelle zone A, B, C, del Piano stesso e che già saturano le valenze volumetriche ammesse nelle zone in cui essi insistono, è ammesso l'ampliamento per una sola volta di un volume pari al 20% della cubatura esistente per un massimo di 150.- metri cubi per alloggio (in Zona B1 l'ampliamento massimo dovrà essere contenuto in 100.- metri cubi per alloggio) per comprovati motivi igienico-sanitari.

**37.1** - Per gli ampliamenti e/o sopraelevazioni di cui al punto precedente saranno eccezionalmente ammessi distacchi dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati dalle norme di zona del P.R.G. solo per consentire ampliamenti di edifici esistenti che alla data di adozione del P.R.G. presentano distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici dai confini sono da considerarsi minimi inderogabili.

**37.2** - Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e non ricadenti nelle Zone A, B, C, del Piano stesso è ammesso l'ampliamento per una sola volta di un volume pari al 20% della cubatura esistente (per un massimo di 150.- metri cubi per alloggio). Tale volume potrà costituirsi come corpo di fabbrica autonomo per la realizzazione di autorimesse e deposito attrezzi.

**37.3** - Per le attività produttive artigianali o commerciali esistenti in zone diverse rispettivamente dalla Zona D e dalla Zona H2c, e considerate non incompatibili con gli usi propri delle aree circostanti, è ammessa:

- 1) nelle Zone B1 ed in quelle Agricole E3 la possibilità di incrementare la superficie coperta sino ad un massimo del 40% rispetto a quella esistente all'atto dell'adozione dello strumento urbanistico, anche in deroga alle norme proprie delle zone suddette, e comunque non oltre il 60% della superficie del lotto. Le distanze degli edifici dai confini che alla data di adozione del P.R.G. risultano minori di quelle indicate dalle norme proprie delle zone suddette sono considerate minime inderogabili.
- 2) nelle Zone B2 e B3 l'ampliamento fino al 40% della superficie del lotto nel rispetto delle norme della zona stessa. Le distanze degli edifici dai confini, verificate alla data di adozione del P.R.G. minori di quelle indicate dalle norme proprie della zona suddetta, sono considerate minime inderogabili.

**37.4** - Per le attività agricole esistenti in zona diverse dalle zone E3 ed E4 e considerate non incompatibili con gli usi propri delle aree circostanti, sono ammesse modifiche e ristrutturazioni degli edifici e degli impianti esistenti che non comportino variazioni volumetriche e di superficie coperta.

**37.5** - Per gli edifici rurali ricadenti in zona agricola e non più destinati alle attività connesse all'agricoltura è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso (da agricolo a residenziale) purché non si incrementi la misura della volumetria preesistente. La richiesta del suddetto cambiamento di destinazione d'uso può essere effettuata anche dai soggetti non aventi i requisiti di cui [alla Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 6](#).

#### **Art. 38 - Fabbricati Sparsi ricadenti in Zona E2, E3 ed E4**

Qualsiasi attività edilizia tendente a recuperare all'uso le costruzioni esistenti sul territorio comunale, dovrà essere preceduta da una esaustiva schedatura di ogni edificio. In ciascuna scheda, redatta a cura del Comune, oltre alle annotazioni sullo stato di fatto ed alle informazioni necessarie all'individuazione catastale dei manufatti, dovranno essere indicate le prescrizioni specifiche da osservarsi nell'attuazione degli interventi ammessi.

Le attività edilizie consentite, nonché le prescrizioni generali, sono:

- a) Previo rilascio di autorizzazione, sarà consentita la manutenzione straordinaria degli immobili senza il cambiamento della destinazione d'uso attuale, né l'aumento delle volumetrie esistenti. Nel caso in cui l'intervento di manutenzione straordinaria, al fine di assicurare la stabilità o la migliore funzionalità dell'edificio, preveda il rifacimento di parti strutturali, queste devono essere sostituite con materiali e secondo le tipologie originarie.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato esclusivamente con tegole curve in cotto.

Qualora le murature perimetrali siano realizzate in pietra, non sarà consentita l'intonacatura dei muri esterni, sarà invece permesso il tinteggiamento con sostanze idrorepellenti incolori.

- b) previo rilascio di concessione edilizia, sarà consentita la ristrutturazione di edifici e residenze rurali, senza cambiamento di destinazione d'uso. Il rilascio della concessione edilizia sarà subordinato alla verifica della strumentalità delle costruzioni rispetto alla destinazione agricola evidenziata dai seguenti requisiti normativi:

- il titolare richiedente deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto, lavoratore di fondi rustici, affittuario o qualsiasi altro caso previsto ai sensi della [Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 6](#) e successive integrazioni o modificazioni;

- il richiedente deve avere un reddito alla cui formazione contribuisce in modo prevalente l'attività agricola.

Al fine di operare tutti quegli interventi necessari oltre che per le migliorie igienico-funzionali, anche all'adeguamento delle condizioni ed esigenze della moderna zootecnia, è ammesso l'ampliamento, da concedersi per una sola volta, fino ad un massimo del 50% della volumetria esistente. L'ampliamento concesso non potrà essere inferiore al 15% della cubatura esistente, onde evitare incrementi volumetrici che assumano l'aspetto di superfetazioni all'edificio. Comunque tali ampliamenti, nonché tutte le opere necessarie al conseguimento della ristrutturazione, dovranno essere realizzate secondo le tipologie ed i materiali originari. Il manto di copertura dovrà essere realizzato con tegole curve in cotto. Le murature perimetrali in pietra non dovranno essere intonacate, sarà ammessa, invece, la tinteggiatura con sostanze idrorepellenti incolori. Sarà concessa l'apertura di nuove finestre soltanto quando ciò non comporti l'alterazione lessicale della facciata e, comunque, dovranno essere realizzate con i materiali e secondo le tipologie originarie.

La nuova edificazione in ambito agricolo dovrà sottostare alle prescrizioni di cui alle specifiche zone urbanistiche di appartenenza. In ogni caso nella realizzazione di tali edifici si dovrà tendere ad un equilibrato inserimento nell'ambiente attraverso l'uso delle tecnologie e dei materiali tradizionali.

- c) Previo rilascio di concessione edilizia onerosa sarà consentito il cambiamento di destinazione da qualsiasi uso a quello residenziale senza alcuna possibilità di ampliamento della volumetria esistente.

- **l'ampliamento degli edifici di cui si prevede la destinazione residenziale in misura non superiore a quella di seguito indicata:**

**1. fino ad un massimo del 100% per gli edifici con volume inferiore o uguale a 100.- mc.;**

**2. per gli edifici con volume compreso tra i 100.- ed i 400.- mc, l'ampliamento massimo sarà del 100% sui primi 100.- mc. e del 20% per la parte restante;**

**3. per gli edifici con volumetria superiore a 400.- mc, l'ampliamento massimo sarà pari al 20% di detta volumetria.**

- I suddetti ampliamenti non potranno essere inferiori al 15% della cubatura esistente, onde evitare incrementi volumetrici che assumano l'aspetto di superfetazioni all'edificio originario;

- la ricostruzione degli eventuali ruderi per i quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui sopra riferite alla preesistenza.

Tutti gli interventi ammessi dovranno essere tesi a ricostruire e valorizzare il patrimonio edilizio tradizionale attraverso i seguenti accorgimenti e prescrizioni:

- mantenimento delle caratteristiche tipologiche tradizionali;
- uso dei materiali da costruzione locali;
- il manto di copertura in tegole curve in cotto;
- muri portanti esterni in pietre di varia pezzatura legate con malta;
- angolari in pietra squadrata;
- divieto di intonacatura dei muri esterni;
- eventuale pavimentazione esterna in ciottoli di fiume o lastre di pietra;
- strutture orizzontali in legno (l'uso di solai in laterocemento sarà ammesso solo se esplicitamente previsto nelle schede di cui al primo comma del presente articolo);

- copertura in orditura lignea;
- incorniciatura in pietra delle forometrie;
- uso di scuretti in legno;
- scale esterne e poggioli in legno;

Il tutto secondo l'esempio della tipologia riprodotta nell'allegato grafico (cfr. elab. P.9).

#### **Art. 39 - Aree Interessate dalla Presenza di Malghe**

Nelle aree dove alla data di adozione del presente P.R.G. insistono delle malghe è consentito l'ammmodernamento delle strutture zootecniche esistenti attuati con gli strumenti e gli indici urbanistici ed edilizi previsti per la zona omogenea "E3". Il Piano individua aree tradizionali dei pascoli di montagna come zone delle malghe in riconoscimento dello stato di fatto.

#### **Art. 40 - Commassamento dei Terreni Funzionalmente Contigui**

[Ai sensi dell'art. 88, della L.R. n. 52/1991](#), per gli edifici di cui al punto 1 dei precedenti artt. 20.1 e 21.1, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi tutti i terreni ricadenti all'interno del territorio comunale aventi necessariamente la stessa destinazione di zona, che, pur non essendo fisicamente contigui, si possono funzionalmente considerare parte integrante dell'azienda agricola.

Tra il terreno su cui sorgerà la nuova costruzione e quelli vincolati non dovranno sussistere ostacoli naturali o artificiali tali da renderli non funzionalmente contigui.

I terreni vincolati dovranno essere asserviti a cura del proprietario e resta obbligatorio il vincolo trascritto per tutti i terreni occorrenti agli effetti del calcolo di fabbricabilità in conformità all'indice fondiario fissato per le zone E3 ed E4.

In caso di permuta di terreni situati nel territorio comunale, i proprietari, qualora ne sussistano le possibilità, potranno trasferire il vincolo di inedificabilità dai terreni da cedere ad altri terreni di proprietà aventi le necessarie caratteristiche.

## Indice

### TITOLO PRIMO

#### CAPO I

##### Norme Generali

Art. 1	Finalità delle norme	pag.	1
Art. 2	Definizione degli indici e dei parametri	pag.	1
Art. 3	Utilizzazione degli indici	pag.	3

#### CAPO II

##### Disposizioni generali

Art. 4	Area di pertinenza urbanistica	pag.	4
Art. 5	Cambiamento di destinazione d'uso degli edifici	pag.	4
Art. 6	Norme particolari di distanza	pag.	4
Art. 7	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	pag.	5

#### CAPO III

##### Strumenti di attuazione del P.R.G.C.

Art. 8	Attuazione del P.R.G.	pag.	7
--------	-----------------------	------	---

### TITOLO SECONDO

#### CAPO I

##### Suddivisione delle zone territoriali omogenee

Art. 9	Zone territoriali omogenee	pag.	8
--------	----------------------------	------	---

#### CAPO II

##### Zone per la residenza

Art. 10	Zone residenziali A	pag.	10
Art. 11	Zone residenziali B1	pag.	12
Art. 12	Zone residenziali B2	pag.	16
Art. 13	Zone residenziali B3	pag.	19
Art. 14	Zone residenziali C	pag.	22

#### CAPO III

##### Zone per le attività produttive

Art. 15	Zone per attività produttivo di nuovo impianto D2	pag.	25
Art. 16	Zone per insediamenti artigianali esistenti D3	pag.	29
Art. 17	Zone destinate agli impianti idroelettrici D5	pag.	32
Art. 18	Zone per attività commerciali e ricettive H2c	pag.	33
Art. 19	Zona agricola E2 - Ambiti boschivi	pag.	35
Art. 20	Zona agricola E3 - Ambiti silvo-pastorali	pag.	36
Art. 21	Zona agricola di interesse paesaggistico E4	pag.	40
Art. 21bis	Zona agricola di interesse paesaggistico E4 dell'Arzino	pag.	42
Art. 22	Zona a verde privato "V"	pag.	43

#### CAPO IV

##### Zone di interesse ambientale

Art. 23	Zone di interesse storico-ambientale F1-F2-F3	pag.	44
---------	---	------	----

#### CAPO V

##### Zone di interesse collettivo

Art. 24	Infrastrutture stradali	pag.	45
Art. 25	Zone dei corsi d'acqua	pag.	47
Art. 26	Opere di urbanizz. secondaria, attrezzature e servizi	pag.	47
Art. 27	Verde Pubblico Attrezzato	pag.	47

## CAPO VI

### Aree con vincoli particolari

<b>Art. 28</b>	Fasce di rispetto stradale	pag.	50
<b>Art. 29</b>	Fasce di rispetto cimiteriale	pag.	50
<b>Art. 29bis</b>	Fasce di rispetto dei depuratori	pag.	50
<b>Art. 30</b>	Zone di deposito di materiale di scavo	pag.	51
<b>Art. 31</b>	Aree soggette a possibili esondazioni (AE.1-AE.2-AE.3)	pag.	51

## CAPO VII

### Standard urbanistici

<b>Art. 32</b>	Rispetto degli standard	pag.	52
<b>Art. 33</b>	Standard urbanistici nelle zone residenziali	pag.	52
<b>Art. 34</b>	Standard urbanistici nelle zone produttive	pag.	52

## TITOLO TERZO

### CAPO I

#### Norme finali

<b>Art. 35</b>	Pianificazioni attuative pregresse	pag.	53
<b>Art. 36</b>	Infrastrutture energetiche	pag.	53
<b>Art. 37</b>	Deroghe	pag.	53
<b>Art. 38</b>	Fabbricati sparsi ricadenti in zona E2, E3, E4	pag.	54
<b>Art. 39</b>	Aree interessate dalla presenza di malghe	pag.	56
<b>Art. 40</b>	Commassamento dei terreni funzionalmente contigui	pag.	56

articolo modificato/integrato con Decreto n. **018/Pres.** emesso in data **28 gennaio 2004** dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – giusto Parere n. 06/04 emesso il 28 gennaio 2004 dal Direttore Regionale della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto

#### **Art. 25.1 - Disposizioni per i Corsi d'Acqua**

Sono vietati i ritombamenti, le discariche, le modifiche morfologiche di ogni tipo ed il restringimento dei letti di tutti i corsi d'acqua, delle aree golenali e delle depressioni del terreno anche se prive d'acqua per gran parte dell'anno.

E' fatto divieto di interrare od eliminare o spostare i corsi d'acqua esistenti e le sorgenti su tutto il territorio comunale; eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale saranno soggette a concessione edilizia sulla base di un dettagliato piano quotato del bacino idrografico pertinente e relativi calcoli idraulici dimensionali con un tempo di ritorno di 100.- anni.

Sono vietate tutte le attività edificatorie:

- per una fascia di 30.- metri dal ciglio della scarpata del Torrente Arzino;
- per una fascia di 10.- metri dal bordo di scarpata di tutti gli altri torrenti elencati nell'ultimo comma del precedente art. 25;
- per una fascia di 4.- metri dalle scarpate dei restanti corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

Eventuali ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere effettuati sul lato opposto rispetto i limiti di vincolo idrologico se posti a distanza inferiore ai 20.- metri.



articolo modificato/integrato con Decreto n. **018/Pres.** emesso in data **28 gennaio 2004** dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – giusto Parere n. 06/04 emesso il 28 gennaio 2004 dal Direttore Regionale della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto

### **Art. 30. bis** - Prescrizioni di Carattere Geologico

Nell'attuazione del P.R.G.C. devono essere rispettate le prescrizioni geologiche fissate dalle Normative Geologico-Tecniche e le limitazioni contenute nello Studio Geologico che correde il Piano, in conformità al Parere Geologico n. 49/99 emesso dalla Direzione Regionale dell'Ambiente.